



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2007 (28.11)  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0255 (AVC)**

**15616/07**

**ADD 2**

**LIMITE**

**COWEB 266**

**ADDENDUM alla PROPOSTA**

Mittente: Commissione europea

Data: 20 novembre 2006

Oggetto:

- Proposta di decisione del consiglio relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra
- Proposta di decisione del consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: com(2007) 743 defin. - Volume 3

**ALLEGATO III (b)**

**Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità**

**di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), ASA**

I dazi doganali (ad valorem e/o di un dazio doganale specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Ove venga applicato un dazio stagionale in aggiunta ad un dazio doganale ad valorem e/o specifico, detto dazio stagionale [20%] verrà abolito alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0102	Animali vivi della specie bovina:						
0102 90	– altro:						
	– – delle specie domestiche:						
	– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:						
0102 90 29	– – – – altro	70%	60%	50%	40%	30%	0%
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:						
0104 10	– della specie ovina:						
	– – altro:						
0104 10 80	– – – altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0104 20	– della specie caprina:						
0104 20 90	– – altro	80%	70%	60%	50%	30%	0%
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:						
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:						
0105 11	– Galli e galline:						
	– – – altro:						
0105 11 99	– – – – altro	90%	80%	60%	40%	20%	0%
	– altro:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0105 94 00	-- Galli e galline	70%	60%	50%	40%	30%	0%
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:						
0204 50	-- Carni di animali della specie caprina	80%	70%	60%	50%	30%	0%
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:						
0206 10	-- della specie bovina, fresche o refrigerate:						
	-- altro:						
0206 10 91	---- Fegati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0206 10 95	---- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	-- della specie bovina, congelati:						
0206 21 00	-- Lingue	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0206 22 00	-- Fegati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0206 29	-- altro:						
0206 29 10	-- -- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	---- altro:						
0206 29 91	---- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	90%	70%	60%	50%	30%	0%
0206 80	-- altri, freschi o refrigerati:	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0206 90	-- altri, congelati:	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:						
	-- di tacchino:						
0207 24	-- interi, freschi o refrigerati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0207 25	-- interi, congelati:						
0207 25 10	---- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80%"	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0207 25 90	---- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73%", o altrimenti presentati	80%	70%	50%	40%	10%	0%
0207 26	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0207 27	-- Pezzi e frattaglie, congelati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	-- di anatre, di oche o di faraone:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0207 32	-- interi, freschi o refrigerati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0207 33	-- interi, congelati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0207 34	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0207 35	-- altri, freschi o refrigerati	80%	70%	60%	50%	40%	0%
0207 36	-- altri, congelati	80%	70%	60%	50%	40%	0%
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati: -- Lardo:						
0209 00 30	-- grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 00 11 o 0209 00 19	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0209 00 90	-- Grasso di volatili	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0401 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1%	95%	90%	60%	50%	40%	0%
0401 20	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% ed inferiore o uguale a 6%: -- inferiore o uguale a 3%:						
0401 20 11	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0401 20 19	-- -- altro -- superiore a 3%:	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0401 20 91	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0401 20 99	-- -- altro	90%	80%	60%	40%	20%	0%
0401 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0402 10	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%: -- altro:						
0402 10 91	-- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	80%	60%	50%	40%	20%	0%
0402 29	-- altro	95%	75%	55%	35%	15%	0%

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>0402 91</b>	– altro: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	95%	75%	55%	35%	15%	<b>0%</b>
<b>0402 99</b>	– – altro	95%	75%	55%	35%	15%	<b>0%</b>
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:						
0403 90	– altro: – – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: – – – in polvere, in granuli o in altre forme solide: – – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
<b>0403 90 11</b>	– – – – inferiore o uguale a 1,5%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0403 90 13</b>	– – – – superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0403 90 19</b>	– – – – superiore a 27%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
<b>0403 90 31</b>	– – – – inferiore o uguale a 1,5%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0403 90 33</b>	– – – – superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0403 90 39</b>	– – – – superiore a 27%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – – – altro: – – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
<b>0403 90 51</b>	– – – – inferiore o uguale a 3%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0403 90 53</b>	– – – – superiore a 3% e inferiore o uguale a 6%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0403 90 59</b>	– – – – superiore a 6%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
<b>0403 90 61</b>	– – – – inferiore o uguale a 3%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0403 90 63</b>	– – – – superiore a 3% e inferiore o uguale a 6%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
<b>0403 90 69</b>	----- superiore a 6%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:						
<b>0404 10</b>	– Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0404 90</b>	– altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0406	Formaggi e latticini:						
<b>0406 20</b>	– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	90%	70%	50%	30%	15%	<b>0%</b>
0406 90	– altri formaggi:						
<b>0406 90 01</b>	– – destinati alla trasformazione	90%	70%	50%	30%	15%	<b>0%</b>
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
	– Tuorli:						
0408 11	– – secchi:						
<b>0408 11 20</b>	– – – inadatti ad uso alimentare	80%	60%	40%	30%	10%	0%
<b>0408 11 80</b>	– – – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0408 19	– – altro:						
	– – – altro:						
<b>0408 19 81</b>	– – – – liquidi	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0408 19 89</b>	– – – – altri, compresi congelati	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– altro:						
<b>0408 91</b>	– – secchi	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0408 99</b>	– – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:						
0601 20	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:						
<b>0601 20 30</b>	– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0601 20 90</b>	– – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):						
<b>0602 10</b>	– Talee senza radici e marze	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0602 20</b>	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0602 30 00</b>	– Rododendri e azalee, anche innestati	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0602 90	– altro:						
	– – altro:						
	– – – Piante da pien'aria:						
	– – – – Alberi, arbusti e arboscelli:						
<b>0602 90 41</b>	– – – – – da bosco	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – – – – altro:						
<b>0602 90 45</b>	– – – – – Talee radicate e giovani piante	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0602 90 49</b>	– – – – – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – – – – altre piante da pien'aria:						
<b>0602 90 59</b>	– – – – – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – – – – Piante d'appartamento:						
<b>0602 90 70</b>	– – – – – Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – – – – altro:						
<b>0602 90 91</b>	– – – – – Piante da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee)	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0602 90 99</b>	– – – – – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:						
	– freschi:						
<b>0603 11 00</b>	– – Rose	90%	80%	70%	60%	35%	0%
<b>0603 12 00</b>	– – Garofani	90%	80%	70%	60%	35%	0%
<b>0603 13 00</b>	– – Orchidee	90%	80%	70%	60%	35%	0%
<b>0603 14 00</b>	– – Crisantemi	90%	80%	70%	60%	35%	0%
<b>0603 19</b>	– – altro	90%	80%	70%	60%	35%	0%
<b>0603 90 00</b>	– altro	90%	80%	70%	60%	35%	0%
0701	Patate, fresche o refrigerate:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0701 90	– altro:						
<b>0701 90 10</b>	– – destinate alla fabbricazione della fecola	<b>95%</b>	<b>80%</b>	<b>65%</b>	<b>40%</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>
	– – altro:						
<b>0701 90 50</b>	– – – di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	95%	80%	65%	40%	25%	0%
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati						
<b>0703 10</b>	– Cipolle e scalogni	90%	70%	50%	30%	10%	0%
<b>0703 20 00</b>	– Aglio	90%	70%	50%	30%	10%	0%
<b>0703 90 00</b>	– Porri ed altri ortaggi agliacei	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:						
<b>0704 10 00</b>	– Cavolfiori e cavoli broccoli	80%	60%	50%	40%	20%	0%
<b>0704 20 00</b>	– Cavoletti di Bruxelles	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0704 90	– altro:						
<b>0704 90 10</b>	– – Cavoli bianchi e cavoli rossi	80%	60%	50%	40%	20%	0%
<b>0704 90 90</b>	– – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:						
<b>0706 10 00</b>	– Carote e navoni	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>
<b>0706 90</b>	– altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:						
<b>0708 90 00</b>	– altri legumi	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:						
<b>0709 30 00</b>	– Melanzane	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0709 40 00</b>	– Sedani, esclusi i sedanirapa	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– Funghi e tartufi:						
<b>0709 51 00</b>	– – Funghi del genere <i>Agaricus</i>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0709 59</b>	– – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0709 70 00</b>	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0709 90	– altro:						
<b>0709 90 10</b>	– – Insalate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium</i> spp.)	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>



Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0709 90 20	-- Bietole da costa e cardi	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0709 90 90	-- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:						
0710 10 00	-- Patate	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	-- Legumi da granella, anche sgranati:						
0710 29 00	-- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0710 30 00	-- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	-- Funghi:						
0710 80 61	--- del genere <i>Agaricus</i>	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0710 80 69	--- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:						
	-- Funghi e tartufi:						
0711 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	80%	70%	60%	50%	40%	0%
0711 59 00	-- altro	80%	70%	60%	50%	40%	0%
0711 90	-- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:						
	-- Ortaggi o legumi:						
0711 90 50	--- Cipolle	80%	70%	60%	40%	20%	0%
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:						
0712 20 00	-- Cipolle	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	-- Funghi, orecchie di Giuda ( <i>Auricularia</i> spp.), tremelle ( <i>Tremella</i> spp.) e tartufi:						
0712 31 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0712 32 00	-- Orecchie di Giuda ( <i>Auricularia</i> spp.)	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0712 33 00	-- Tremelle ( <i>Tremella</i> spp.)	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0712 39 00	-- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0712 90	-- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi	80%	60%	40%	20%	10%	0%

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:						
0713 10	– Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ):						
<b>0713 10 90</b>	– – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):						
<b>0713 31 00</b>	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>
<b>0713 32 00</b>	– – Fagioli azuki ( <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i> )	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>
0713 33	– – Fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ):						
<b>0713 33 10</b>	– – – destinati alla semina	80%	70%	60%	50%	30%	0%
<b>0713 33 90</b>	– – – altro	90%	80%	60%	50%	30%	0%
<b>0713 40 00</b>	– Lenticchie	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>0713 50 00</b>	– Fave ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) e favette ( <i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> )	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:						
	– Nocciole ( <i>Corylus</i> spp.):						
<b>0802 21 00</b>	– – con guscio	80%	70%	50%	30%	15%	0%
<b>0802 22 00</b>	– – sgusciate	80%	70%	50%	30%	15%	0%
	– Noci comuni:						
<b>0802 31 00</b>	– – con guscio	95%	90%	85%	70%	65%	0%
<b>0802 32 00</b>	– – sgusciate	80%	60%	40%	20%	10%	0%
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:						
	– Meloni (compresi i cocomeri):						
<b>0807 11 00</b>	– – Cocomeri	80%	70%	50%	30%	15%	0%
<b>0807 19 00</b>	– – altro	80%	70%	50%	30%	15%	0%
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:						
0808 20	– Pere e cotogne:						
	– – Pere:						
<b>0808 20 10</b>	– – – Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	90%	80%	60%	40%	20%	0%
<b>0808 20 50</b>	– – – altro	90%	80%	60%	40%	20%	0%
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:						
<b>0809 10 00</b>	– Albicocche	70%	60%	40%	30%	15%	0%

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0809 20	– Ciliege:						
<b>0809 20 95</b>	– – altro	70%	60%	45%	30%	15%	0%
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci:						
<b>0809 30 10</b>	– – Pesche noci	80%	60%	45%	30%	15%	0%
<b>0809 30 90</b>	– – altro	95%	90%	75%	60%	40%	0%
0810	Altra frutta, fresca:						
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi:						
<b>0810 20 10</b>	– – Lamponi	90%	80%	60%	40%	20%	0%
<b>0810 20 90</b>	– – altro	70%	60%	45%	30%	15%	0%
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
0811 10	– Fragole:	80%	70%	60%	40%	20%	0%
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uva spina:						
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
<b>0811 20 11</b>	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	90%	80%	70%	60%	40%	0%
<b>0811 20 19</b>	– – – altro	90%	80%	70%	60%	40%	0%
	– – altro:						
<b>0811 20 31</b>	– – – Lamponi	80%	70%	60%	40%	20%	0%
0811 90	– altro:						
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:						
<b>0811 90 19</b>	– – – – altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
	– – altro:						
<b>0811 90 75</b>	– – Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>0811 90 80</b>	– – – – altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>0811 90 95</b>	– – – altro	95%	90%	75%	60%	40%	0%
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>0812 10 00</b>	– Ciliege	95%	90%	80%	60%	40%	0%
0812 90	– altro:						
<b>0812 90 10</b>	– – Albicocche	95%	90%	80%	60%	40%	0%
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:						
<b>0813 10 00</b>	– Albicocche	90%	80%	70%	60%	40%	0%
<b>0813 30 00</b>	– Mele	90%	80%	70%	60%	40%	0%
0813 40	– altra frutta:						
<b>0813 40 10</b>	– – Pesche, comprese le pesche noci	90%	80%	70%	60%	40%	0%
<b>0813 40 30</b>	– – Pere	90%	80%	70%	60%	40%	0%
0813 50	– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:						
<b>0813 50 19</b>	– – – con prugne	95%	90%	80%	60%	40%	0%
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: – Caffè torrefatto:						
<b>0901 21 00</b>	– – non decaffeinizzato	70%	60%	50%	40%	20%	0%
<b>0901 22 00</b>	– – decaffeinizzato	70%	60%	50%	40%	20%	0%
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie: – altre spezie:						
0910 99	– – altro:						
<b>0910 99 91</b>	– – – – non tritate né polverizzate	90%	80%	70%	60%	40%	0%
<b>0910 99 99</b>	– – – – tritate o polverizzate	80%	70%	50%	40%	30%	0%
1003 00	Orzo:						
<b>1003 00 90</b>	– altro	80%	70%	50%	40%	30%	0%
1005	Granturco:						
1005 10	– destinato alla semina – – ibrido:						
<b>1005 10 15</b>	– – – ibrido semplice	80%	70%	50%	40%	30%	0%
<b>1005 10 19</b>	– – – altro	80%	70%	50%	40%	30%	0%
<b>1005 10 90</b>	– – altro	80%	70%	50%	40%	30%	0%

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:						
	– Farina di frumento (grano):						
<b>1101 00 11</b>	-- di frumento (grano) duro	80%	60%	40%	30%	20%	0%
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:						
	– Semole e semolini:						
<b>1103 11</b>	-- di frumento	80%	70%	50%	40%	30%	0%
1103 13	-- di granturco:						
<b>1103 13 10</b>	-- -- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%	80%	70%	50%	40%	30%	0%
1103 19	-- di altri cereali:						
<b>1103 19 30</b>	--- di orzo	90%	85%	70%	55%	30%	0%
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets:						
<b>1103 20 10</b>	-- di segala	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1103 20 20</b>	-- di orzo	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1103 20 30</b>	-- di avena	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1103 20 60</b>	-- di frumento	<b>90%</b>	<b>85%</b>	<b>70%</b>	<b>55%</b>	<b>30%</b>	0%
<b>1103 20 90</b>	-- altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:						
	– Cereali schiacciati o in fiocchi:						
1104 19	-- di altri cereali:						
<b>1104 19 10</b>	--- di frumento	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 19 30</b>	--- di segala	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 19 50</b>	--- di granturco	80%	70%	60%	40%	20%	0%
	--- di orzo:						
<b>1104 19 61</b>	---- Cereali schiacciati	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 19 69</b>	---- Focchi	80%	70%	60%	40%	20%	0%
	--- altro:						
<b>1104 19 99</b>	---- altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
	– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
1104 22	-- di avena:						
<b>1104 22 20</b>	--- mondata (decorticata o pilata)	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 22 90</b>	--- soltanto spezzata	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 23</b>	-- di granturco	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1104 29	-- di altri cereali:						
	--- di orzo:						
<b>1104 29 05</b>	---- perlato	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 29 07</b>	---- soltanto spezzato	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 29 09</b>	---- altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
	--- altro:						
	---- mondato (decorticato o pilato) anche tagliato o spezzato						
<b>1104 29 11</b>	----- di frumento	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 29 18</b>	----- altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 29 30</b>	---- perlato	80%	70%	60%	40%	20%	0%
	---- soltanto spezzato:						
<b>1104 29 51</b>	----- di frumento	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 29 55</b>	----- di segala	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 29 59</b>	----- altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
	---- altro:						
<b>1104 29 81</b>	----- di frumento	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 29 85</b>	----- di segala	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1104 29 89</b>	----- altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:						
<b>1106 10 00</b>	- di legumi da granella secchi della voce 0713	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1107</b>	Malto, anche torrefatto:						
<b>1107 10</b>	- non torrefatto:						
	-- di frumento:						
<b>1107 10 91</b>	--- presentato in forma di farina	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1107 10 99</b>	--- altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1107 20 00</b>	- tostato	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1108	Amidi e fecole; inulina:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>1108 12 00</b>	– Amidi e fecole: – – Amido di granturco	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1108 13 00</b>	– – Fecola di patate	80%	60%	40%	20%	20%	0%
<b>1109 00 00</b>	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	80%	60%	40%	20%	20%	0%
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati:						
<b>1206 00 10</b>	– destinati alla semina	80%	70%	60%	50%	30%	0%
	– altro:						
<b>1206 00 91</b>	– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1206 00 99</b>	– – altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:						
<b>1208 10 00</b>	– di fave di soia	90%	80%	70%	60%	40%	0%
<b>1208 90 00</b>	– altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1209	Semi, frutti e spore da sementa:						
<b>1209 10 00</b>	– Semi di barbabietole da zucchero	80%	60%	40%	20%	20%	0%
	– Semi da foraggio:						
<b>1209 21 00</b>	– – di erba medica	80%	60%	40%	20%	20%	0%
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:						
<b>1210 10 00</b>	– Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1210 20</b>	– Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets						
<b>1214 10 00</b>	– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	80%	60%	40%	20%	0%	0%
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:						
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto):						
<b>1501 00 19</b>	– – altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
1507 10	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:						
<b>1507 10 90</b>	– – altro	95%	80%	65%	50%	35%	0%
1507 90	– altro:						
<b>1507 90 90</b>	– – altro	95%	80%	65%	50%	35%	0%
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:						
<b>1512 11</b>	– – Olio greggio:	95%	80%	65%	50%	35%	0%
<b>1512 11 10</b>	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	95%	80%	65%	50%	35%	0%
	– – – altro:						
<b>1512 11 91</b>	– – – – di girasole	90%	80%	65%	50%	35%	0%
<b>1512 11 99</b>	– – – – di cartamo	95%	80%	65%	50%	35%	0%
	– Olio di lino e sue frazioni:						
<b>1515 21</b>	– – Olio greggio	80%	70%	60%	40%	20%	0%
<b>1515 29</b>	– – altro	80%	70%	60%	40%	20%	0%
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:						
<b>1517 90</b>	– altro: – – altro:						
<b>1517 90 91</b>	– – – Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati	80%	70%	60%	50%	30%	0%
<b>1517 90 99</b>	– – – – altro	80%	70%	60%	50%	30%	0%
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: – altro:						
<b>1601 00 99</b>	– – altro	90%	80%	60%	40%	20%	0%
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:						
<b>1602 32</b>	– – di galli e di galline:	90%	80%	60%	40%	20%	0%
<b>1602 39</b>	– – altro	90%	80%	60%	40%	20%	0%



Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:						
1702 90	– altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:						
<b>1702 90 30</b>	– – Isoglucosio	100%	80%	70%	60%	10%	0%
<b>1702 90 50</b>	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	100%	80%	70%	60%	10%	0%
<b>1702 90 80</b>	– – Sciroppo di inulina	100%	80%	70%	60%	10%	0%
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:						
<b>1703 10 00</b>	– Melassi di canna	90%	80%	65%	50%	35%	0%
<b>1703 90 00</b>	– altro	90%	80%	65%	50%	35%	0%
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:						
<b>2001 10 00</b>	– Cetrioli e cetriolini	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>
2001 90	– altro:						
<b>2001 90 50</b>	– – Funghi	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>
<b>2001 90 99</b>	– – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:						
<b>2002 10</b>	– Pomodori, interi o in pezzi	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2002 90</b>	– altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:						
<b>2003 10</b>	– Funghi del genere <i>Agaricus</i>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2003 20 00</b>	– Tartufi	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2003 90 00</b>	– altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
2004 10	– Patate:						
<b>2004 10 10</b>	– – semplicemente cotte	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – altro:						
<b>2004 10 99</b>	– – – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:						
<b>2004 90 30</b>	– – Crauti, capperi e olive	80%	70%	50%	30%	20%	0%
	– – altro, compresi i miscugli:						
<b>2004 90 91</b>	– – – Cipolle, semplicemente cotte	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
<b>2005 10 00</b>	– Ortaggi e legumi omogeneizzati	80%	60%	40%	30%	20%	0%
2005 20	– Patate:						
	– – altro:						
<b>2005 20 20</b>	– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2005 20 80</b>	– – – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2005 40 00</b>	– Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	80%	60%	50%	40%	30%	0%
	– Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):						
<b>2005 51 00</b>	– – Fagioli in grani	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2005 59 00</b>	– – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2005 99	– – altro:						
<b>2005 99 10</b>	– – – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	60%	50%	40%	30%	15%	0%
<b>2005 99 40</b>	– – – Carote	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>
<b>2005 99 60</b>	– – – Crauti	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>
<b>2005 99 90</b>	– – – altro	60%	50%	40%	30%	15%	0%
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):						
<b>2006 00 31</b>	– – – Ciliege	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2006 00 38</b>	– – – altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2007 99	– – altro:						
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:						
<b>2007 99 10</b>	– – – – Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	– – – – altro:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
2007 99 33	----- di fragole	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2007 99 35	----- di lamponi	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2007 99 39	----- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% ed inferiore o uguale a 30%:						
2007 99 55	---- Puree di mele	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2007 99 57	---- altro	80%	60%	50%	40%	30%	0%
	--- altro:						
2007 99 91	---- Puree di mele	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:						
2008 40	– Pere: -- senza aggiunta di alcole:  --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 40 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 40 59	---- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:						
2008 40 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 40 79	---- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 40 90	--- senza zuccheri addizionati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 50	– Albicocche: -- senza aggiunta di alcole:  --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 50 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	90%	80%	60%	40%	20%	0%
2008 50 69	---- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:						
2008 50 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	80%	60%	40%	20%	10%	0%

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
2008 50 79	----- altro --- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 50 92	----- superiore o uguale a 5 kg	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 50 94	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 50 99	----- inferiore a 4,5 kg	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 60	- Ciliege: -- con aggiunta di alcole:  - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:						
2008 60 11	- - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 60 19	----- altro ---- altro:	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 60 31	- - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 60 39	----- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci: -- senza aggiunta di alcole:  - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 70 61	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2008 70 69	----- altro --- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2008 70 71	- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2008 70 79	----- altro --- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2008 70 92	----- superiore o uguale a 5 kg	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2008 70 98	----- inferiore a 5 kg	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2008 92	-- Miscugli: --- senza aggiunta di alcole:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
	----- contenenti zuccheri addizionati:						
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:						
<b>2008 92 59</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50% del totale delle frutta presenti:						
<b>2008 92 74</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2008 92 78</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:						
	----- uguale o superiore a 5 kg:						
<b>2008 92 93</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:						
<b>2008 92 96</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	----- inferiore a 4,5 kg:						
<b>2008 92 97</b>	----- di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2008 92 98</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2008 99	-- altro:						
	--- con aggiunta di alcole:						
<b>2008 99 21</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2008 99 23</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	----- altro:						
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:						
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas:						
<b>2008 99 28</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	----- altro:						
<b>2008 99 34</b>	----- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	----- altro:						
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
2008 99 37	----- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	----- altro:						
2008 99 40	----- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	--- senza aggiunta di alcole:						
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
2008 99 43	----- Uva	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 99 49	----- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:						
2008 99 62	----- Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2008 99 67	----- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	--- senza zuccheri addizionati:						
	--- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:						
2008 99 99	----- altro	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:						
	– Succhi di arancia:						
2009 12 00	– non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	– Succhi di altri agrumi:						
2009 31	– di un valore Brix inferiore o uguale a 20	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2009 39	– altro:						
	– di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:						
	– di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:						
2009 39 31	----- contenenti zuccheri addizionati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
2009 39 39	----- senza zuccheri addizionati	80%	60%	40%	20%	10%	0%
	– di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
	----- Succhi di limone:						
<b>2009 39 51</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2009 39 55</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	----- di altri agrumi:						
<b>2009 39 91</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2009 39 95</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2009 39 99</b>	----- senza zuccheri addizionati	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	- Succhi di ananasso:						
<b>2009 41</b>	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2009 49	-- altro:						
	--- di un valore Brix superiore a 67:						
<b>2009 49 19</b>	---- altro	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:						
<b>2009 49 30</b>	---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
	---- altro:						
<b>2009 49 91</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
<b>2009 49 93</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
2009 69	-- altro:						
	--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:						
	---- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:						
<b>2009 69 51</b>	----- concentrati	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>0%</b>
2009 80	- Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:						
	-- di un valore Brix superiore a 67:						
	--- Succhi di pera:						
	---- altro:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>2009 80 89</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%: ----- altro	80%	70%	60%	50%	40%	0%
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						
2106 90	- altro:						
	-- Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati:						
<b>2106 90 30</b>	--- di isoglucosio	75%	65%	50%	40%	25%	0%
	--- altro:						
<b>2106 90 51</b>	---- di lattosio	75%	65%	50%	40%	25%	0%
<b>2106 90 55</b>	---- di glucosio o di maltodestrina	75%	65%	50%	40%	25%	0%
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:						
<b>2206 00 10</b>	- Vinello	75%	65%	50%	40%	25%	0%
	- altro:						
	-- spumanti:						
<b>2206 00 31</b>	--- Sidro e sidro di pere	75%	65%	50%	40%	25%	0%
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:						
	- altri, presentati in recipienti di capacità:						
<b>2209 00 91</b>	-- inferiore o uguale a 2 litri	75%	65%	50%	40%	25%	0%
<b>2209 00 99</b>	-- superiore a 2 litri	75%	65%	50%	40%	25%	0%
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:						
2302 30	- di frumento:						
<b>2302 30 10</b>	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28%, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10%, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%	90%	75%	70%	60%	40%	0%
<b>2302 30 90</b>	-- altro	90%	75%	70%	60%	45%	0%



Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:						
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:						
	– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
<b>2303 10 11</b>	– – – superiore a 40% in peso	90%	75%	70%	60%	40%	0%
<b>2303 10 19</b>	– – – uguale o inferiore a 40% in peso	90%	75%	70%	60%	45%	0%
<b>2303 10 90</b>	– – altro	90%	75%	70%	60%	45%	0%
2303 20	– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:						
<b>2303 20 10</b>	– – Polpe di barbabietole	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>
<b>2303 20 90</b>	– – altro	90%	75%	70%	60%	45%	0%
<b>2304 00 00</b>	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:						
<b>2306 30 00</b>	– di semi di girasole	90%	75%	70%	60%	40%	0%
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:						
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:						
	– – altri, comprese le premiscele:						
	– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:						
	– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:						
	– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10%:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
2309 90 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 35	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 41	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%: ----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 43	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 49	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 51	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%: ----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 70	---- non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari ---- altro:	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 91	---- Polpe di barbabietole melassate ---- altro:	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 95	----- aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49%, su supporto organico o inorganico	80%	60%	50%	40%	30%	0%
2309 90 99	----- altro	80%	60%	50%	40%	30%	0%

## Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

### ALLEGATO III (c)

#### Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

#### di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c), ASA

I dazi doganali (ad valorem e/o di un dazio doganale specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. I dazi stagionali (20%) continueranno ad essere applicati durante e dopo il periodo di transizione.

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
<b>0702 00 00</b>	Pomodori, freschi o refrigerati	95%	80%	65%	40%	30%	20%
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:						
0709 60	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :						
<b>0709 60 10</b>	– – Peperoni	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0806	Uve, fresche o secche:						
<b>0806 10</b>	– fresche	80%	70%	50%	30%	15%	0%
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:						
<b>0808 10</b>	– Mele	90%	80%	60%	40%	20%	0%
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:						
0809 20	– Ciliege:	80%	60%	45%	30%	15%	0%
<b>0809 20 05</b>	– – Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> )						
0809 40	– Prugne e prugnone:						
<b>0809 40 05</b>	– – Prugne	90%	75%	60%	40%	20%	0%
0810	Altre frutta, fresca:						
<b>0810 10 00</b>	– Fragole	90%	80%	60%	40%	20%	0%

## Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

### ALLEGATO III (d)

#### Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

#### di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c), ASA

I dazi doganali (ad valorem e/o di un dazio doganale specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Ove venga applicato un dazio stagionale in aggiunta ad un dazio doganale ad valorem e/o specifico, detto dazio stagionale [20%] verrà abolito alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
<b>0102</b>	Animali vivi della specie bovina:						
<b>0102 90</b>	– altro:						
	– – delle specie domestiche:						
<b>0102 90 05</b>	– – – di peso inferiore o uguale a 80 kg	70%	60%	50%	40%	30%	20%
	– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:						
<b>0102 90 21</b>	– – – – destinati alla macellazione	70%	60%	50%	40%	30%	20%
	– – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:						
<b>0102 90 41</b>	– – – – destinati alla macellazione	90%	80%	60%	50%	40%	30%
<b>0102 90 49</b>	– – – – altro	70%	60%	50%	40%	30%	20%
	– – – di peso superiore a 300 kg:						
	– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):						
<b>0102 90 51</b>	– – – – – destinate alla macellazione	95%	90%	85%	70%	60%	50%
<b>0102 90 59</b>	– – – – – altro	70%	60%	50%	40%	30%	20%
	– – – – Vacche:						
<b>0102 90 61</b>	– – – – – destinate alla macellazione	70%	60%	50%	40%	30%	20%
<b>0102 90 69</b>	– – – – – altro	90%	80%	60%	50%	40%	30%
	– – – – altro:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0102 90 71	----- destinate alla macellazione	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0102 90 79	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0103	Animali vivi della specie suina: - altro:						
0103 91	-- di peso inferiore a 50 kg:						
0103 91 10	--- delle specie domestiche	100%	95%	90%	85%	70%	65%
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg: --- delle specie domestiche:						
0103 92 11	---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0103 92 19	---- altro	90%	80%	60%	50%	40%	30%
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina: - della specie ovina: -- altro:						
0104 10 30	--- Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: - fresche o refrigerate:						
0203 11	-- in carcasse o mezzene:						
0203 11 10	--- della specie suina domestica	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 12	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati: --- della specie suina domestica:						
0203 12 11	---- Prosciutti e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 12 19	---- Spalle e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 12 90	--- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0203 19	-- altro: --- della specie suina domestica:						
0203 19 11	---- Parti anteriori e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 19 13	---- Lombate e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 19 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi ---- altro:	90%	80%	70%	60%	50%	40%

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0203 19 55	----- disossate	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0203 19 59	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	20%
	- congelate:						
0203 21	-- in carcasse o mezzene:						
0203 21 10	--- della specie suina domestica	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0203 22	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:						
	--- della specie suina domestica:						
0203 22 11	---- Prosciutti e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 22 19	---- Spalle e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 29	-- altro:						
	--- della specie suina domestica:						
0203 29 11	---- Parti anteriori e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 29 13	---- Lombate e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	50%
0203 29 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
	---- altro:						
0203 29 55	----- disossate	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0203 29 59	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	90%	80%	70%	60%	55%	50%
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:						
0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate:						
0206 10 99	--- altro	80%	60%	40%	40%	40%	40%
0206 29	-- altro:						
	--- altro:						
0206 29 99	---- altro	90%	70%	60%	50%	40%	20%
0206 30 00	- della specie suina, fresche o refrigerate	90%	70%	60%	50%	40%	20%
	- della specie suina, congelate:						
0206 41 00	-- Fegati	90%	70%	60%	50%	40%	20%
0206 49	-- altro	90%	70%	60%	50%	40%	20%
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
	– di galli e di galline:						
0207 11	-- intere, fresche o refrigerate	80%	70%	60%	50%	40%	35%
0207 12	-- intere, congelate	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0207 13	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:						
	– Lardo:						
0209 00 11	-- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0209 00 19	-- secco o affumicato	90%	85%	75%	70%	60%	40%
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:						
	– Carni della specie suina:						
0210 11	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:						
	---- della specie suina domestica:						
	----- salati o in salamoia:						
0210 11 11	----- Prosciutti e loro pezzi	90%	85%	75%	70%	60%	40%
0210 11 19	----- Spalle e loro pezzi	90%	85%	75%	70%	60%	40%
	----- secchi o affumicati						
0210 11 31	----- Prosciutti e loro pezzi	90%	80%	70%	60%	50%	30%
0210 11 39	----- Spalle e loro pezzi	90%	85%	75%	70%	60%	40%
0210 11 90	---- altro	90%	85%	75%	70%	60%	40%
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi	90%	85%	75%	70%	60%	40%
0210 19	-- altro:						
	---- della specie suina domestica:						
	----- salati o in salamoia:						
0210 19 10	----- Mezzene bacon o 3/4 anteriori	90%	85%	75%	70%	60%	40%
0210 19 20	----- 3/4 posteriori o parti centrali	90%	85%	75%	70%	60%	40%
0210 19 30	----- Parti anteriori e loro pezzi	90%	85%	75%	70%	60%	40%
0210 19 40	----- Lombate e loro pezzi	90%	85%	75%	70%	60%	40%

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>0210 19 50</b>	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	30%
	----- secche o affumicate						
<b>0210 19 60</b>	----- Parti anteriori e loro pezzi	90%	85%	75%	70%	60%	40%
<b>0210 19 70</b>	----- Lombate e loro pezzi	90%	85%	75%	70%	60%	40%
	----- altro:						
<b>0210 19 81</b>	----- disossate	90%	85%	75%	70%	60%	40%
<b>0210 19 89</b>	----- altro	90%	85%	75%	70%	60%	40%
<b>0210 19 90</b>	--- altro	90%	85%	75%	70%	60%	40%
<b>0210 20</b>	- Carni della specie bovina	90%	85%	75%	70%	60%	40%
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:						
<b>0210 99</b>	-- altro:						
	--- Frattaglie:						
	---- della specie suina domestica:						
<b>0210 99 41</b>	----- Fegati	90%	85%	80%	75%	65%	50%
<b>0210 99 49</b>	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	30%
	---- della specie bovina:						
<b>0210 99 51</b>	----- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	90%	85%	80%	75%	65%	50%
<b>0210 99 59</b>	----- altro	90%	85%	80%	75%	65%	50%
<b>0210 99 60</b>	----- delle specie ovina e caprina	90%	85%	80%	75%	65%	50%
<b>0210 99 90</b>	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	80%	70%	60%	50%	40%	30%
<b>0402</b>	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
<b>0402 10</b>	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%:						
	- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
<b>0402 10 11</b>	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	95%	90%	85%	80%	70%	45%
<b>0402 10 19</b>	--- altro	95%	90%	85%	80%	70%	45%
	-- altro:						
<b>0402 10 99</b>	--- altro	95%	90%	85%	80%	70%	45%



Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0402 21	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27%:						
0402 21 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg – – – – altro:	90%	80%	70%	60%	50%	35%
0402 21 17	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	95%	90%	85%	80%	70%	45%
0402 21 19	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ma inferiore o uguale a 27%	90%	80%	70%	60%	50%	35%
0402 21 91	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27%: – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	95%	90%	85%	80%	70%	45%
0402 21 99	– – – – – altro	95%	90%	85%	80%	70%	45%
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:						
0403 10	– Yogurt: – – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
0403 10 11	– – – – inferiore o uguale a 3%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0403 10 13	– – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0403 10 19	– – – – superiore a 6%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0403 10 31	– – – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: – – – – – inferiore o uguale a 3%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0403 10 33	– – – – – superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0403 10 39	– – – – – superiore a 6%	80%	70%	60%	50%	40%	30%

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
<b>0405</b>	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:						
<b>0405 10</b>	– Burro	90%	80%	70%	60%	50%	<b>40%</b>
<b>0405 20</b>	– Paste da spalmare lattiere:						
<b>0405 20 90</b>	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%	90%	80%	70%	60%	50%	<b>40%</b>
<b>0405 90</b>	– altro	90%	80%	70%	60%	50%	<b>40%</b>
<b>0406</b>	Formaggi e latticini:						
<b>0406 10</b>	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	70%	60%	50%	40%	30%	20%
<b>0406 30</b>	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	90%	80%	70%	60%	50%	<b>40%</b>
<b>0406 90</b>	– altri formaggi:						
	– – altro:						
<b>0406 90 13</b>	– – – Emmental	95%	90%	85%	80%	70%	<b>60%</b>
<b>0406 90 15</b>	– – – Gruyère, Sbrinz	95%	90%	85%	80%	70%	<b>60%</b>
<b>0406 90 17</b>	– – – Bergkäse, Appenzell	95%	90%	85%	80%	70%	<b>60%</b>
<b>0406 90 18</b>	– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine	95%	90%	85%	80%	70%	<b>60%</b>
<b>0406 90 19</b>	– – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	95%	90%	85%	80%	70%	<b>60%</b>
<b>0406 90 21</b>	– – – Cheddar	95%	90%	85%	80%	70%	<b>60%</b>
<b>0406 90 23</b>	– – – Edam	90%	80%	70%	60%	50%	<b>35%</b>
<b>0406 90 25</b>	– – – Tilsit	95%	90%	85%	80%	70%	<b>60%</b>
<b>0406 90 27</b>	– – – Butterkäse	95%	90%	85%	80%	70%	<b>60%</b>
<b>0406 90 29</b>	– – – Kashkaval	90%	80%	70%	60%	50%	<b>35%</b>
<b>0406 90 32</b>	– – – Feta	90%	80%	70%	60%	50%	<b>35%</b>
<b>0406 90 35</b>	– – – Kefalo-Tyri	90%	85%	80%	75%	60%	<b>50%</b>
<b>0406 90 37</b>	– – – Finlandia	90%	85%	80%	75%	60%	<b>50%</b>
<b>0406 90 39</b>	– – – Jarlsberg	90%	85%	80%	75%	60%	<b>50%</b>
	– – – altro:						
<b>0406 90 50</b>	– – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
	– – – – altro:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa: ----- inferiore o uguale a 47%:						
<b>0406 90 61</b>	----- Grana Padano, Parmigiano Reggiano	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 63</b>	----- Fiore Sardo, Pecorino	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 69</b>	----- altro	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
	----- superiore al 47% ed inferiore o uguale al 72%:						
<b>0406 90 73</b>	----- Provolone	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 75</b>	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 76</b>	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 78</b>	----- Gouda	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 79</b>	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint- Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 81</b>	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 82</b>	----- Camembert	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 84</b>	----- Brie	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:						
<b>0406 90 86</b>	----- superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 87</b>	----- superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 88</b>	----- superiore a 62% ed inferiore o uguale a 72%	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 93</b>	----- superiore a 72%	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0406 90 99</b>	----- altro	80%	70%	60%	50%	40%	<b>30%</b>
<b>0407 00</b>	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: -- di volatili da cortile:						
<b>0407 00 30</b>	-- altro	100%	80%	60%	40%	30%	20%
<b>0409 00 00</b>	Miele naturale	95%	90%	70%	60%	40%	30%
<b>0602</b>	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
0602 40	– Rosai, anche innestati	90%	85%	80%	75%	60%	<b>50%</b>
0701	Patate, fresche o refrigerate:						
0701 90	– altro:						
	– – altro:						
0701 90 90	– – – altro	90%	80%	70%	60%	40%	20%
0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate:						
	– Lattughe:						
0705 11 00	– – Lattughe a cappuccio	95%	80%	70%	60%	50%	30%
0705 19 00	– – altro	95%	80%	70%	60%	50%	30%
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0707 00 05	– Cetrioli	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>
0707 00 90	– Cetriolini	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:						
0708 10 00	– Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	90%	80%	70%	60%	40%	20%
0708 20 00	– Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	95%	90%	75%	70%	55%	40%
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:						
0709 60	– Pimentati del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :						
	– – altro:						
0709 60 91	– – – del genere <i>Capsicum</i> destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i>	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0709 60 95	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0709 60 99	– – – altro	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0709 90	– altro:						
0709 90 60	– – Granturco dolce	90%	80%	70%	60%	50%	<b>30%</b>
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:						
	– Legumi da granella, anche sgranati:						
0710 21 00	– – Piselli ( <i>Pisum sativum</i> )	90%	80%	70%	60%	40%	20%
0710 22 00	– – Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	90%	80%	70%	60%	40%	20%
0710 80	– altri ortaggi o legumi:						

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :						
0710 80 51	– – – Peperoni	90%	80%	70%	60%	40%	20%
0710 80 59	– – – altro	90%	85%	80%	75%	60%	30%
	– – Funghi:						
0710 80 70	– – Pomodori	90%	85%	80%	75%	60%	30%
0710 80 95	– – altro	90%	80%	70%	60%	40%	20%
0710 90 00	– Miscugli di ortaggi	90%	80%	70%	60%	40%	20%
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:						
0711 40 00	– Cetrioli e cetriolini	90%	80%	70%	60%	40%	20%
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:						
	– – Ortaggi o legumi:						
0711 90 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni	90%	85%	80%	75%	60%	50%
0711 90 80	– – – altro	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0711 90 90	– – Miscugli di ortaggi	80%	70%	60%	50%	40%	30%
0810	Altre frutta, fresche:						
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> :						
0810 40 10	– – Mirtilli rossi (frutti del <i>Vaccinium vitis-idaea</i> )	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0810 40 50	– – Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i>	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0810 40 90	– – altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:						
0813 20 00	– Prugne	95%	90%	80%	70%	60%	50%
0904	Pepe (del genere <i>Piper</i> ); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati:						
0904 20	– Pimenti essiccati, tritati o polverizzati.	95%	90%	80%	70%	60%	50%
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>1001 90</b>	– altro:						
	– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato						
<b>1001 90 99</b>	– – – altro	90%	85%	80%	75%	70%	60%
<b>1005</b>	Granturco:						
<b>1005 10</b>	– destinato alla semina:						
	– – ibrido:						
<b>1005 10 11</b>	– – – ibrido doppio e ibrido top-cross	80%	70%	60%	50%	40%	30%
<b>1005 10 13</b>	– – – ibrido a tre vie	80%	70%	60%	50%	40%	30%
<b>1005 90 00</b>	– altro	90%	85%	80%	80%	80%	80%
<b>1101 00</b>	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:						
	– Farina di frumento (grano):						
<b>1101 00 15</b>	– – di frumento (grano) tenero e di spelta	90%	85%	80%	75%	70%	65%
<b>1101 00 90</b>	– Farina di frumento segalato	90%	80%	70%	60%	50%	35%
<b>1102</b>	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:						
<b>1102 20</b>	– Farina di granturco:						
<b>1102 20 10</b>	– – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%	90%	85%	80%	75%	85%	85%
<b>1102 20 90</b>	– – altro	100%	90%	85%	85%	85%	85%
<b>1103</b>	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:						
	– Semole e semolini:						
<b>1103 13</b>	– – di granturco:						
<b>1103 13 90</b>	– – – altro	95%	90%	85%	70%	55%	25%
<b>1103 20</b>	– Agglomerati in forma di pellets:						
<b>1103 20 40</b>	– – di granturco	95%	90%	85%	70%	55%	30%
<b>1507</b>	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:						
<b>1507 10</b>	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:						
<b>1507 10 90</b>	– – altro	80%	70%	60%	50%	40%	20%
<b>1601 00</b>	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:						
<b>1601 00 10</b>	– di fegato	90%	80%	60%	40%	20%	20%

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
1601 00 91	– altro: – – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	90%	80%	70%	60%	40%	30%
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:						
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate – della specie suina:	90%	80%	60%	40%	30%	20%
1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi	90%	80%	60%	40%	30%	20%
1602 42	– – Spalle e loro pezzi	90%	80%	60%	40%	30%	20%
1602 49	– – altro, compresi i miscugli	90%	80%	60%	40%	30%	20%
1602 50	– della specie bovina	90%	80%	60%	40%	30%	20%
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:						
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):						
1902 20 30	– – contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	90%	80%	60%	50%	40%	30%
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:						
2001 90	– altro:						
2001 90 20	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	80%	60%	50%	40%	30%	30%
2001 90 70	– – Peperoni	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:						
2004 90 50	– – Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagiolini	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	– – altro, compresi i miscugli:	80%	60%	50%	40%	30%	20%
2004 90 98	– – – altro						
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>2007 10</b>	– Preparazioni omogeneizzate:						
<b>2007 10 10</b>	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
	– – altro:						
<b>2007 10 99</b>	– – – altro	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>2007 99</b>	– – altro:						
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:						
	– – – – altro:						
<b>2007 99 31</b>	– – – – di ciliege	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>2008</b>	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:						
<b>2008 60</b>	– Ciliege:						
	– – senza aggiunta di alcole:						
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:						
<b>2008 60 50</b>	– – – – superiore a 1 kg	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
<b>2008 60 60</b>	– – – – inferiore o uguale a 1 kg	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:						
<b>2008 60 70</b>	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg	<b>95%</b>	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
<b>2008 60 90</b>	– – – – inferiore a 4,5 kg	<b>95%</b>	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
<b>2008 80</b>	– Fragole:						
	– – senza aggiunta di alcole:						
<b>2008 80 50</b>	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
<b>2008 80 70</b>	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
<b>2008 80 90</b>	– – – senza zuccheri addizionati	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
<b>2008 99</b>	– – altro:						
	– – – senza aggiunta di alcole:						
	– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:						
<b>2008 99 45</b>	– – – – – Prugne	<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>



Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
2008 99 72	----- superiore o uguale a 5 kg	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:						
2009 50	- Succhi di pomodoro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	- Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):						
2009 61	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 69	-- altro:						
	--- di un valore Brix superiore a 67:						
2009 69 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 69 19	---- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:						
	---- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:						
2009 69 59	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	---- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:						
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:						
2009 69 71	----- concentrati	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 69 79	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 69 90	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	- Succhi di mela:						
2009 71	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 79	-- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 80	- Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:						
	-- di un valore Brix superiore a 67:						
	--- Succhi di pera:						
2009 80 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 80 19	---- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%

Codice NC	Descrizione	Entrata in vigore anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	anno 6 e successivi
		in%	in%	in%	in%	in%	in%
	----- altro:						
	----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:						
2009 80 35	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67:						
	---- Succhi di pera:						
2009 80 50	----- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	----- altro:						
2009 80 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 80 63	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 80 69	----- senza zuccheri addizionati	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	---- altro:						
	----- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:						
2009 80 71	----- Succhi di ciliege	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 80 73	----- Succhi di frutta tropicale	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 80 79	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	---- altro:						
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:						
2009 80 86	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	----- senza zuccheri addizionati:						
2009 80 95	----- Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 80 96	----- Succhi di ciliege	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 80 99	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
2009 90	- Miscugli di succhi:						
	-- di un valore Brix superiore a 67:						
	--- miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:						
2009 90 11	----- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	90%	80%	70%	60%	50%	40%

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>2009 90 19</b>	----- altro ---- altro:	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 21</b>	----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 29</b>	----- altro -- di un valore Brix inferiore o uguale a 67: --- miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 31</b>	----- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 39</b>	----- altro ---- altro: ----- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto: ----- altro:	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 51</b>	----- contenenti zuccheri addizionati	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 59</b>	----- altro ----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: ----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 71</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 73</b>	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 79</b>	----- senza zuccheri addizionati ----- altro: ----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 94</b>	----- altro ----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 95</b>	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2009 90 96</b>	----- altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2106</b>	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Entrata in vigore anno 1</i>	<i>Anno 2</i>	<i>Anno 3</i>	<i>Anno 4</i>	<i>Anno 5</i>	<i>anno 6 e successivi</i>
		<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>	<i>in%</i>
<b>2106 90</b>	– altro – – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: – – – altro:						
<b>2106 90 59</b>	– – – – altro	80%	70%	60%	50%	40%	30%
<b>2206 00</b>	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: – altro:						
<b>2206 00 39</b>	– – spumanti: – – – altro	80%	70%	60%	40%	30%	20%
<b>2206 00 51</b>	– – non spumanti, presentati in recipienti di capacità: – – – inferiore o uguale a 2 litri:						
<b>2206 00 51</b>	– – – – Sidro e sidro di pere	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2206 00 59</b>	– – – – altro – – – superiore a 2 litri:	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2206 00 81</b>	– – – – Sidro e sidro di pere	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2206 00 89</b>	– – – – altro	90%	80%	70%	60%	50%	40%
<b>2209 00</b>	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico: – Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:						
<b>2209 00 11</b>	– – inferiore o uguale a 2 litri	80%	70%	60%	40%	30%	20%
<b>2209 00 19</b>	– – superiore a 2 litri	90%	80%	70%	60%	40%	30%

# Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

## ALLEGATO IV

### Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi

#### di cui all'articolo 14 del presente accordo

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari della Serbia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

<i>Codice NC</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)</i>	<i>Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n+1)</i>	<i>Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre</i>
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 15 t a 0%. Oltre il CT: 90% del dazio NPF	CT: 15 t a 0%. Oltre il CT: 80% del dazio NPF	CT: 15 t a 0%. Oltre il CT: 70% del dazio NPF
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 60 t a 0%. Oltre il CT: 90% del dazio NPF	CT: 60 t a 0%. Oltre il CT: 80% del dazio NPF	CT: 60 t a 0%. Oltre il CT: 70% del dazio NPF

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, viene ridotta secondo il seguente calendario:

<i>Anno</i>	<i>Anno 1 (% dazio)</i>	<i>Anno 3 (% dazio)</i>	<i>Anno 5 e successivi (% dazio)</i>
Dazio	90% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF

# Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

## ALLEGATO V

### Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità

#### di cui all'articolo 15 del presente accordo

Le importazioni in Serbia dei seguenti prodotti originari della Comunità Europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
0301	Pesci vivi:						
	– altri pesci vivi:						
0301 91	-- Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ):						
0301 91 90	--- altro	90	75	60	40	20	0
0301 92 00	-- Anguille ( <i>Anguilla</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
0301 93 00	-- Carpe	90	85	80	75	65	60
0301 99	-- altro:						
	--- di acqua dolce:						
0301 99 11	----- Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	90	75	60	40	20	0
0301 99 19	----- altro	90	75	60	40	20	0
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:						
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						
0302 11	-- Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ):						

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
0302 11 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	90	75	60	40	20	0
0302 11 20	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	90	75	60	40	20	0
0302 11 80	--- altro	90	75	60	40	20	0
0302 19 00	-- altro	90	75	60	40	20	0
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i> ), tonnetti striati [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						
0302 33	-- Tonnetti striati:						
0302 33 90	--- altro	90	75	60	40	20	0
	– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						
0302 69	-- altro:						
	--- di acqua dolce:						
0302 69 11	---- Carpe	90	75	60	40	20	0
0302 69 19	---- altro	90	75	60	40	20	0
0302 70 00	– Fegati, uova e lattimi	90	75	60	40	20	0
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:						
	– altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						
0303 21	-- Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )	90	75	60	40	20	0
0303 29 00	-- altro	90	75	60	40	20	0
	– Pesci di forma appiattita ( <i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalamidi</i> e <i>Citaridi</i> ), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						
0303 39	-- altro	90	75	60	40	20	0
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i> ), tonnetti striati [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						
0303 43	-- Tonnetti striati	90	75	60	40	20	0
0303 49	-- altro	90	75	60	40	20	0
	– Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> ) e austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:						



Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
0303 61 00	-- Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	90	75	60	40	20	0
0303 62 00	-- Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
	-- altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:						
0303 74	-- Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )	90	75	60	40	20	0
0303 79	-- altro	90	75	60	40	20	0
0303 80	-- Fegati, uova e lattimi	90	75	60	40	20	0
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:						
	-- fresche o refrigerate:						
0304 11	-- Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	90	75	60	40	20	0
0304 12	-- Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
0304 19	-- altro:						
	---- Filetti:						
	----- di pesci di acqua dolce:						
0304 19 13	----- di Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	90	75	60	40	20	0
	----- di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i> :						
0304 19 15	----- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	90	75	60	40	20	0
0304 19 17	----- altro	90	75	60	40	20	0
0304 19 19	----- di altri pesci di acqua dolce	90	75	60	40	20	0
	----- altro:						
0304 19 31	----- di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	90	75	60	40	20	0
0304 19 33	----- di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )	90	75	60	40	20	0
0304 19 35	----- di scorfani del Nord o sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
	---- altra carne di pesci (anche tritata):						
0304 19 91	---- di pesci di acqua dolce	90	75	60	40	20	0

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
	----- altro:						
0304 19 97	----- Lati di aringhe	90	75	60	40	20	0
0304 19 99	----- altro	90	75	60	40	20	0
	- Filetti congelati:						
0304 21 00	-- Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	90	75	60	40	20	0
0304 22 00	-- Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
0304 29	-- altro	90	75	60	40	20	0
	- altro:						
0304 91 00	-- Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	90	75	60	40	20	0
0304 92 00	-- Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)	90	75	60	40	20	0
0304 99	-- altro	90	75	60	40	20	0
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:	90	75	60	40	20	0
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:						
	- congelate:						
0306 13	-- Gamberetti	90	75	60	40	20	0
0306 14	-- Granchi	90	75	60	40	20	0
0306 19	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	90	75	60	40	20	0
	- non congelati:						
0306 23	-- Gamberetti	90	75	60	40	20	0
0306 24	-- Granchi	90	75	60	40	20	0
0306 29	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	90	75	60	40	20	0

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013 e anni successivi
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: – Mitili ( <i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):						
0307 31	– – vivi, freschi o refrigerati	90	75	60	40	20	0
0307 39	– – altro	90	75	60	40	20	0
	– Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) e seppiole ( <i>Sepiola</i> spp.), calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):						
0307 41	– – vivi, freschi o refrigerati	90	75	60	40	20	0
0307 49	– – altro	90	75	60	40	20	0
	– Polpi o piovre ( <i>Octopus</i> spp.):						
0307 51 00	– – vivi, freschi o refrigerati	90	75	60	40	20	0
0307 59	– – altro	90	75	60	40	20	0
0307 60 00	– Lumache, diverse da quelle di mare	90	75	60	40	20	0
	– altro, compresei farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:						
0307 91 00	– – vivi, freschi o refrigerati	90	75	60	40	20	0
0307 99	– – altro	90	75	60	40	20	0
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	90	75	60	40	20	0
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	90	75	60	40	20	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:						
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):						
1902 20 10	– – contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	90	75	60	40	20	15

# **Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia**

## **ALLEGATO VI**

### **Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

#### **di cui all'articolo 40 del presente accordo**

1. L'articolo 75, paragrafo 4 del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
  - trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
  - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991).
2. Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
  - convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
  - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
  - convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
  - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
  - accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960);
  - convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
  - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
  - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
  - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
  - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
  - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
- accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
- accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
- convenzione sul brevetto europeo;
- accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

# **Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia**

## **PROTOCOLLI**

- Protocollo 1 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati
- Protocollo 2 (art. 28) – Vino e bevande spiritose
- Protocollo 3 (art. 44) – Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 4 (art. 61) – Trasporti terrestri
- Protocollo 5 (art. 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica
- Protocollo 6 (art. 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Protocollo 7 (art. 129) – Composizione delle controversie

# **Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia**

## **PROTOCOLLO 1**

### **Sugli scambi tra la Comunità e la Serbia di prodotti agricoli trasformati**

#### ***ARTICOLO 1***

1. La Comunità e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:
  - a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
  - b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
  - c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

#### ***ARTICOLO 2***

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Serbia, oppure
- b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

#### ***ARTICOLO 3***

La Comunità e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

## ALLEGATO I

### DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCİ ORIGINARIE DELLA SERBIA

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Serbia elencati nella tabella seguente.

<i>Codice NC</i>	<i>Designazione delle merci</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	- Yogurt:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5%
0403 10 53	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 10 59	---- superiore a 27%
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3%
0403 10 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 10 99	---- superiore a 6%
0403 90	- altri:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5%
0403 90 73	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 90 79	---- superiore a 27%
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3%
0403 90 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 90 99	---- superiore a 6%
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%:
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli



0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	- altro
0511 99	-- altro:
	--- Spugne naturali di origine animale:
0511 99 31	---- gregge
0511 99 39	---- altro
0511 99 85	--- altro:
ex 0511 99 85	---- Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	- Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 30	--- Granturco dolce
0903 00 00	Mate
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	- Alghe
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	- Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	-- di liquirizia
1302 13 00	-- di luppolo

1302 19	-- altro:
1302 19 80	--- altro
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	-- Agar-agar
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90	- altro:
1515 90 11	-- Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:
ex 1515 90 11	--- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%
1517 90	- altro:
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%
	-- altro:
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	- Linossina
	- altro:
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516;
	-- altro:

1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altro
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	- Degras
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altro
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	-- altro:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altro
1902 30	- altre paste alimentari
1902 40	- Cuscus
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altro:
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	- Patate:
	-- altro:
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	- Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi
	- altro, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altro:
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate
2106 90	- altro:
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

	-- altro:
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altro
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203 00	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	- altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	- altro
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol
	---- altro:
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altro
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10	- Caseine:
3501 90	- altro:
3501 90 90	-- altro
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	-- Destrina
	-- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--- altro
3505 20	- Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

## ALLEGATO II

### DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN SERBIA DI MERCİ ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

(immediatamente o progressivamente)

<i>Codice NC</i>	<i>Designazione delle merci</i>	<i>Aliquota del dazio (% del dazio NPF)</i>					
		<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>dal 2013 in poi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:						
0403 10	- Yogurt:						
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:						
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5%	90	70	60	50	30	0
0403 10 53	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	90	70	60	50	30	0
0403 10 59	---- superiore a 27%	90	70	60	50	30	0
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3%	90	70	60	50	30	0
0403 10 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	90	70	60	50	30	0
0403 10 99	---- superiore a 6%	90	70	60	50	30	0
0403 90	- altro:						
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:						
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5%	90	80	70	60	50	40
0403 90 73	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	90	80	70	60	50	40
0403 90 79	---- superiore a 27%	90	80	70	60	50	40
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3%	90	80	70	60	50	40
0403 90 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	90	80	70	60	50	40
0403 90 99	---- superiore a 6%	90	80	70	60	50	40
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:						

0405 20	- Paste da spalmare lattiere:						
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%:	90	80	70	60	50	40
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%	90	80	70	60	50	40
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0	0	0	0	0	0
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	0	0	0	0	0	0
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	0	0	0	0	0	0
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie	0	0	0	0	0	0
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	0	0	0	0	0	0
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0	0	0	0	0	0
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0	0	0	0	0	0
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:						
	- altro:						
0511 99	-- altro:						
	--- Spugne naturali di origine animale:						
0511 99 31	---- gregge	0	0	0	0	0	0
0511 99 39	---- altro	0	0	0	0	0	0
0511 99 85	--- altro						
ex 0511 99 85	---- Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	0	0	0	0	0	0
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:						
0710 40 00	- Granturco dolce	90	80	70	60	40	30



0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:						
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:						
	-- Ortaggi o legumi:						
0711 90 30	--- Granturco dolce	75	55	35	25	10	0
0903 00 00	Mate	0	0	0	0	0	0
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:						
1212 20 00	- Alghe	0	0	0	0	0	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:						
	- Succhi ed estratti vegetali:						
1302 12 00	-- di liquirizia	0	0	0	0	0	0
1302 13 00	-- di luppolo	0	0	0	0	0	0
1302 19	-- altro:						
1302 19 80	--- altro	0	0	0	0	0	0
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	0	0	0	0	0	0
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:						
1302 31 00	-- Agar-agar	0	0	0	0	0	0
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:						
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube	0	0	0	0	0	0
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)	0	0	0	0	0	0
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove	0	0	0	0	0	0
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	0	0	0	0	0	0
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0	0	0	0	0	0
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:						
1515 90	- altri:						

1515 90 11	-- Olio di tung (di abasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	0	0	0	0	0
ex 1515 90 11	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	0	0	0	0	0
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:						
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:						
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	0	0	0	0	0	0
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:						
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:						
1517 10 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%	90	80	70	60	50	40
1517 90	- altro:						
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%	90	75	55	35	15	0
	-- altro:						
1517 90 93	--- Miscela o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	90	75	60	45	30	0
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:						
1518 00 10	- Linossina	0	0	0	0	0	0
	- altro:						
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516;	0	0	0	0	0	0
	-- altro:						
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0	0	0	0	0	0
1518 00 99	--- altro	0	0	0	0	0	0
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0	0	0	0	0	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	0	0	0	0	0	0
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:						

1522 00 10	- Degras	0	0	0	0	0	0
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:						
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	0
1702 90	- altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:						
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):						
1704 10	- gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero	80	60	40	20	10	0
1704 90	- altro:						
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	0	0	0	0	0	0
1704 90 30	-- preparazione detta: «cioccolato bianco»	75	50	25	0	0	0
	-- altro:						
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	0	0	0	0	0	0
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	80	60	40	20	10	0
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	80	60	40	20	10	0
	--- altro:						
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	80	60	40	20	10	0
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	80	60	40	20	10	0
1704 90 75	---- Caramelle	80	60	40	20	10	0
	---- altro:						
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	80	60	40	20	10	0
1704 90 99	----- altro	90	80	70	60	50	40
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0	0	0	0	0	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0	0	0	0	0	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	0	0	0	0	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:						
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						

1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	90	70	50	40	20	0
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5% e inferiore al 65%	90	70	50	40	20	0
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 55% e inferiore all'80%	90	80	70	60	40	0
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80%	90	80	70	60	40	0
1806 20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:						
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31%	90	70	50	40	20	0
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25% e inferiore al 31%	90	70	50	40	20	0
	-- altro:						
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18%	90	70	50	40	20	0
1806 20 70	--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	90	70	50	40	20	0
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	90	70	50	40	20	0
1806 20 95	--- altro	90	80	70	60	40	0
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:						
1806 31 00	-- ripiene	85	70	50	40	20	0
1806 32	-- non ripiene	85	70	50	40	20	0
1806 90	- altro:						
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:						
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:						
1806 90 11	---- contenenti alcole	90	80	70	60	40	0
1806 90 19	---- altro	90	80	70	60	40	0
	--- altro:						
1806 90 31	---- ripieni	85	70	65	40	20	0
1806 90 39	---- non ripieni	90	80	70	60	40	0
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	90	80	70	60	40	0

1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	85	70	65	40	20	0
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	90	80	70	60	40	0
1806 90 90	-- altro	90	80	70	60	40	0
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:						
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0	0	0	0	0	0
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	90	75	60	45	30	0
1901 90	- altro:						
	-- Estratti di malto:						
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90%	90	75	60	45	30	0
1901 90 19	--- altro	90	75	60	45	30	0
	-- altro:						
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	90	75	60	45	20	0
1901 90 99	--- altro	85	70	65	40	20	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:						
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:						
1902 11 00	-- contenenti uova	95	90	80	60	50	0
1902 19	-- altro:						
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	85	70	65	40	20	0
1902 19 90	--- altro	90	75	60	45	30	0
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):						
	-- altro:						
1902 20 91	--- cotte	90	75	60	45	30	0

1902 20 99	--- altro	90	75	60	45	30	0
1902 30	- altre paste alimentari	90	75	60	45	30	0
1902 40	- Cuscus	0	0	0	0	0	0
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	0	0	0	0	0	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:						
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:						
1904 10 10	-- a base di granturco	90	70	50	30	10	0
1904 10 30	-- a base di riso	0	0	0	0	0	0
1904 10 90	-- altro	90	70	50	30	10	0
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:	90	70	50	30	10	0
1904 30 00	- Bulgur di grano	90	70	50	30	10	0
1904 90	- altro	90	70	50	30	10	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:						
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebrot»	90	70	50	30	10	0
1905 20	- Pane con spezie (panpepato):						
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0	0
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0	0
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	90	70	50	30	10	0
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:						
1905 31	-- biscotti con aggiunta di dolcificanti	90	80	70	60	40	0
1905 32	-- Cialde e cialdine:						
1905 32 05	--- aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10%	90	80	70	60	40	0
	--- altro:						
	---- Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:						

1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g	85	70	50	40	20	0
1905 32 19	----- altro	90	80	70	60	40	0
	---- altro:						
1905 32 91	----- salate, anche ripiene	90	80	70	60	40	0
1905 32 99	----- altro	90	80	70	60	40	0
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	90	70	50	30	10	0
1905 90	- altro:						
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	90	70	50	30	10	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	90	70	50	30	10	0
	-- altro:						
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso, sulla materia secca	90	70	50	30	10	0
1905 90 45	--- Biscotti	90	80	70	60	40	0
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	90	70	50	30	10	0
	--- altro:						
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	85	70	50	40	20	0
1905 90 90	---- altro	90	70	50	30	10	0
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:						
2001 90	- altro:						
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	70	50	30	10	0
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	0	0	0	0	0	0
2001 90 60	-- Cuori di palma	0	0	0	0	0	0
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						
2004 10	- Patate:						
	-- altro:						
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0	0	0	0	0	0
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:						
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	90	70	50	30	10	0
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:						

2005 20	- Patate:						
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0	0	0	0	0	0
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	70	50	30	10	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:						
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:						
2008 11	-- Arachidi:						
2008 11 10	--- Burro di arachidi	0	0	0	0	0	0
	- altro, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:						
2008 91 00	-- Cuori di palma	0	0	0	0	0	0
2008 99	-- altro:						
	--- senza aggiunta di alcole:						
	---- senza aggiunta di zuccheri:						
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	70	50	30	10	0
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	0	0	0	0	0	0
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	0	0	0	0	0	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:						
2102 10	- Lieviti vivi:						
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	80	70	60	40	10	0
	-- Lieviti di panificazione:						
2102 10 31	--- secchi	90	70	60	40	10	0
2102 10 39	--- altro	90	70	60	0	0	0
2102 10 90	-- altro	90	70	50	30	10	0
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	0	0	0	0	0	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	80	70	50	30	10	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:						
2103 10 00	- Salsa di soia	0	0	0	0	0	0
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	80	70	50	30	10	0
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:						



2103 30 10	-- Farina di senapa	0	0	0	0	0	0
2103 30 90	-- Senapa preparata	90	70	50	30	10	0
2103 90	- altro:						
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido	0	0	0	0	0	0
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2% vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	80	70	50	30	10	0
2103 90 90	-- altro	0	0	0	0	0	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:						
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:						
2104 10 10	-- secche	80	70	50	0	0	0
2104 10 90	-- altro	80	70	50	30	10	0
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	80	70	50	30	10	0
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	80	70	60	50	40	0
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	0	0	0	0	0	0
2106 90	- altro:						
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	90	70	50	30	10	0
	-- altro:						
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	90	70	50	30	10	0
2106 90 98	--- altro	85	70	55	40	20	0
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:						
2201 10	- Acque minerali e acque gassate	80	70	60	50	40	0
2201 90 00	- altro	70	60	50	40	30	0
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:						

2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	80	70	50	40	20	0
2202 90	- altro:						
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	85	70	50	40	20	0
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:						
2202 90 91	--- inferiore a 0,2%	90	80	70	60	40	0
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	90	80	70	50	30	0
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2%	90	80	70	50	30	0
2203 00	Birra di malto:						
	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:						
2203 00 01	-- presentata in bottiglie	80	70	50	0	0	0
2203 00 09	-- altro	80	70	60	50	30	0
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri	80	70	60	50	30	0
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	90	70	50	30	10	0
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	95	90	80	70	50	40
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:						
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce:						
	-- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:						
2208 20 12	--- Cognac	90	80	70	60	40	0
2208 20 14	--- Armagnac	90	80	70	60	40	0
2208 20 26	--- Grappa	90	80	70	60	40	0
2208 20 27	--- Brandy de Jerez	90	80	70	60	40	0
2208 20 29	--- altro	90	80	70	60	40	0
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:						
2208 20 40	--- Distillato greggio	85	70	65	40	20	0
	--- altro:						
2208 20 62	---- Cognac	90	80	70	60	40	0
2208 20 64	---- Armagnac	90	80	70	60	40	0
2208 20 86	---- Grappa	80	70	50	30	10	0
2208 20 87	---- Brandy de Jerez	80	70	50	30	10	0
2208 20 89	---- altro	80	70	50	30	20	0
2208 30	- Whisky:						

	-- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:						
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 30 19	--- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
	-- Whisky detto «Scotch»:						
	--- Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:						
2208 30 32	---- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 30 38	---- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
	--- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:						
2208 30 52	---- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	0	0	0
2208 30 58	---- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
	--- altri, presentati in recipienti di capacità:						
2208 30 72	---- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 30 78	---- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
	-- altri, presentati in recipienti di capacità:						
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 30 88	--- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	0	0	0	0	0	0
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):						
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità:						
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	0	0	0	0	0
2208 50 19	--- superiore a 2 litri	0	0	0	0	0	0
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:						
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	60	40	30	0
2208 50 99	--- superiore a 2 litri	80	70	50	30	20	0
2208 60	- Vodka:	80	70	50	30	20	0
2208 70	- Liquori:	0	0	0	0	0	0
2208 90	- altro:						
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità:						
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	0	0	0	0	0
2208 90 19	--- superiore a 2 litri	0	0	0	0	0	0
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:						
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri:	80	70	60	50	40	30
2208 90 38	--- superiore a 2 litri:	80	70	60	50	40	30
	-- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:						

	--- inferiore o uguale a 2 litri:						
2208 90 41	---- Ouzo	0	0	0	0	0	0
	---- altro:						
	----- Acquaviti:						
	----- di frutta:						
2208 90 45	----- Calvados	0	0	0	0	0	0
2208 90 48	----- altro	80	70	60	50	40	30
	----- altro:						
2208 90 52	----- Korn	0	0	0	0	0	0
2208 90 54	----- Tequila	0	0	0	0	0	0
2208 90 56	----- altro	0	0	0	0	0	0
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	80	70	50	40	20	0
	--- superiore a 2 litri:						
	---- Acquaviti:						
2208 90 71	---- di frutta	90	80	60	50	30	0
2208 90 75	---- Tequila	80	70	50	40	20	0
2208 90 77	---- altro	80	70	50	40	20	0
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	80	70	50	40	20	0
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità:						
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	80	70	50	40	30	20
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	80	70	50	40	30	20
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco:						
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	80	70	50	30	20	0
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:						
2402 20 10	-- contenenti garofano	80	70	50	30	20	0
2402 20 90	-- altro	100	100	100	100	100	100
2402 90 00	- altro	80	70	50	30	20	0
2403	Altri tabacchi e sucedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:						
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente sucedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:	100	100	100	100	100	100
	- altro:						
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	100	100	100	100	100	100
2403 99	-- altro:						
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	80	70	50	30	20	0
2403 99 90	--- altro	100	100	100	100	100	100

2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:						
	- altri polialcoli:						
2905 43 00	-- Mannitolo	0	0	0	0	0	0
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)	0	0	0	0	0	0
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)	0	0	0	0	0	0
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:						
3301 90	- altro	0	0	0	0	0	0
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:						
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:						
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:						
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:						
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol	0	0	0	0	0	0
	---- altro:						
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0	0	0
3302 10 29	----- altro	0	0	0	0	0	0
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:						
3501 10	- Caseine:	0	0	0	0	0	0
3501 90	- altro:						
3501 90 90	-- altro	0	0	0	0	0	0
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:						
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:						
3505 10 10	-- Destrina	0	0	0	0	0	0
	-- altri amidi e fecole modificati:						

3505 10 90	--- altro	0	0	0	0	0	0
3505 20	- Colle	0	0	0	0	0	0
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:						
3809 10	- a base di sostanze amidacee	0	0	0	0	0	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	0	0	0	0	0	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:						
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	0	0	0	0	0	0

# Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

## PROTOCOLLO 2

### **riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati**

#### *ARTICOLO 1*

Il presente protocollo comprende:

- (1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- (2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

#### *ARTICOLO 2*

Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

- (1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,
  - a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>1</sup>, quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici<sup>2</sup>, quale modificato,
  - o
  - b) originari della Serbia e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione serba. Tali norme

---

<sup>1</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 40).

relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

- (2) alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:
- a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose<sup>3</sup>, quale modificato, e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose<sup>4</sup>, quale modificato,  
o
  - b) sono originarie della Serbia e sono state prodotte a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria;
- (3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:
- a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli<sup>5</sup>, quale modificato,  
o
  - b) sono originari della Serbia e sono stati prodotti a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria;

---

<sup>3</sup> GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

<sup>4</sup> GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

<sup>5</sup> GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).



## ALLEGATO I

### ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA SERBIA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

<i>Codice NC</i>	<i>Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2)</i>	<i>Dazio applicabile</i>	<i>Quantitativi (hl)</i>	<i>Disposizioni specifiche</i>
ex 2204 10 ex 2204 21	Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche	esenzione	53 000	(1)
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	10 000	(1)

(1) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle Parti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che la Serbia non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
3. Le importazioni in Serbia dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

<i>Codice della tariffa doganale serba</i>	<i>Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2)</i>	<i>Dazio applicabile</i>	<i>Quantitativo all'entrata in vigore (hl)</i>
ex 2204 10 ex 2204 21	Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche	esenzione	25 000

4. La Serbia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi<sup>6</sup>, affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

---

<sup>6</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

7. Le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
8. Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

## **ALLEGATO II**

### **ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA SERBIA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI**

#### ***ARTICOLO 1***

##### ***Obiettivi***

1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.
2. Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

#### ***ARTICOLO 2***

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) “originario di”, se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti:
  - un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;
  - una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;
- b) “indicazione geografica”, quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: “accordo TRIPs”);
- c) “menzione tradizionale”: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) “omonimo”: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;
- e) “designazione”: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- f) “etichettatura”: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

- g) “presentazione”: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
- h) “imballaggio”: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- i) “produzione”, l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
- j) “vino”: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
- k) “varietà di vite”: varietà di piante della specie *Vitis Vinifera*, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
- l) “accordo OMC”: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Norme generali in materia di importazione e commercializzazione***

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.

## **TITOLO I**

### **PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI**

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Denominazioni protette***

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente titolo, sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo:
  - i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
  - le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
  - le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A;
- b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia:
  - i riferimenti al nome “Serbia” o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
  - le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;

- le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2, parte B.

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e alla Serbia***

1. In Serbia, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
  - a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
  - b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla Serbia e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
  - a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Serbia e
  - b) possono essere utilizzati in Serbia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.

#### **ARTICOLO 6**

##### ***Protezione delle indicazioni geografiche***

1. In Serbia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:
  - a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e
  - b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità
2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative alla Serbia di cui all'appendice 1, parte B:
  - a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia e
  - b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Serbia.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b, del protocollo, nella misura in cui fa riferimento alla legislazione dell'UE sulle bevande spiritose, le denominazioni di vendita delle bevande spiritose originarie della Serbia e commercializzate nell'UE non devono essere completate o sostituite da un'indicazione geografica.

3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per

designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.
5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora
  - la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;
  - l'indicazione geografica in questione sia tradotta;
  - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
  - La denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.
7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPs.
8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.
9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.
10. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6 dell'accordo TRIPs.

## **ARTICOLO 7**

### ***Protezione delle menzioni tradizionali***

1. In Serbia, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

- a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia e
  - b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nella Comunità, le menzioni tradizionali per la Serbia che figurano nell'appendice 2 non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità e possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua serba e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
  3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente titolo, per la tutela reciproca delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle Parti. A tal fine, le Parti utilizzano i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
  4. Se più menzioni tradizionali di cui all'appendice 2 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede e non traggano in inganno i consumatori quanto all'origine effettiva del vino. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le menzioni tradizionali omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.
  5. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto: alla lingua o alle lingue e agli alfabeti nei quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni e a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nelle Parti, come indicato nell'appendice 2.

## **ARTICOLO 8**

### ***Marchi commerciali***

1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4, del titolo I, del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

**ARTICOLO 9**  
**Esportazioni**

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte in un paese terzo, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettere a) e b), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare i prodotti originari dell'altra Parte.

**TITOLO II**

**ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ  
COMPETENTI E GESTIONE DELL'ACCORDO**

**ARTICOLO 10**  
**Gruppo di lavoro**

1. È istituito, conformemente all'articolo 45 (articolo 123 ASA), un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.
2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.
3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Serbia, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.

**ARTICOLO 11**  
**Compiti delle parti**

1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. La Serbia nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità europea nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.
4. Le Parti:
  - a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato interinale, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;
  - b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato interinale, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate,



secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

- c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
- d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
- e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

## **ARTICOLO 12**

### ***Applicazione e funzionamento dell'accordo***

Le Parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

## **ARTICOLO 13**

### ***Esecuzione e assistenza reciproca fra le Parti***

1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:
  - a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da trarre in inganno circa l'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
  - b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da trarre in inganno circa l'origine del vino.
3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:
  - a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Serbia e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Serbia ovvero alle norme del presente accordo e
  - b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte.

4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

#### ***ARTICOLO 14*** ***Consultazioni***

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente accordo.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 49 (articolo 129 ASA), per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

##### ***ARTICOLO 15*** ***Transito di piccoli quantitativi***

- I Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
  - a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
  - b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.
- II. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:
  1. i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
  2.
    - a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
    - b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
    - c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

- d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
- e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
- f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

#### **ARTICOLO 16**

##### ***Commercializzazione di scorte preesistenti***

1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

## **APPENDICE 1**

### **ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE**

**(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 2)**

#### **PARTE A: NELLA COMUNITÀ**

##### **(A) - VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

###### **AUSTRIA**

**1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate**

Burgenland  
Carnuntum  
Donauland  
Kamptal  
Kärnten  
Kremstal  
Mittelburgenland  
Neusiedlersee  
Neusiedlersee-Hügelland  
Niederösterreich  
Oberösterreich  
Salzburg  
Steiermark  
Südburgenland  
Süd-Oststeiermark  
Südsteiermark  
Thermenregion  
Tirol  
Traisental  
Vorarlberg  
Wachau  
Weinviertel  
Weststeiermark  
Wien

**2. Vini da tavola con indicazione geografica**

Bergland  
Steire  
Steirerland  
Weinland  
Wien

###### **BELGIO**

**1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate**

Côtes de Sambre et Meuse  
 Hagelandse Wijn  
 Haspengouwse Wijn  
 Heuvellandse wijn  
 Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

**2. Vini da tavola con indicazione geografica**

Vin de pays des jardins de Wallonie  
 Vlaamse landwijn

**BULGARIA**

**1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate**

<i>Nomi delle regioni determinate</i>	
Асеновград ( <i>Asenovgrad</i> )	Плевен ( <i>Pleven</i> )
Черноморски район ( <i>Black Sea Region</i> )	Пловдив ( <i>Plovdiv</i> )
Брестник ( <i>Brestnik</i> )	Поморие ( <i>Pomorie</i> )
Драгоево ( <i>Dragoevo</i> )	Русе ( <i>Ruse</i> )
Евксиноград ( <i>Evksinograd</i> )	Сакар ( <i>Sakar</i> )
Хан Крум ( <i>Han Krum</i> )	Сандански ( <i>Sandanski</i> )
Хърсово ( <i>Harsovo</i> )	Септември ( <i>Septemvri</i> )
Хасково ( <i>Haskovo</i> )	Шивачево ( <i>Shivachevo</i> )
Хисаря ( <i>Hisarya</i> )	Шумен ( <i>Shumen</i> )
Ивайловград ( <i>Ivaylovgrad</i> )	Славянци ( <i>Slavyantsi</i> )
Карлово ( <i>Karlovo</i> )	Сливен ( <i>Sliven</i> )
Карнобат ( <i>Karnobat</i> )	Южно Черноморие ( <b><i>Southern Black Sea Coast</i></b> )
Ловеч ( <i>Lovech</i> )	Стамболово ( <i>Stambolovo</i> )
Лозица ( <i>Lozitsa</i> )	Стара Загора ( <i>Stara Zagora</i> )
Лом ( <i>Lom</i> )	Сухиндол ( <i>Suhindol</i> )
Любимец ( <i>Lyubimets</i> )	Сунгурларе ( <i>Sungurlare</i> )
Лясковец ( <i>Lyaskovets</i> )	Свищов ( <i>Svishtov</i> )
Мелник ( <i>Melnik</i> )	Долината на Струма ( <i>Struma valley</i> )
Монтана ( <i>Montana</i> )	Търговище ( <i>Targovishte</i> )
Нова Загора ( <i>Nova Zagora</i> )	Върбица ( <i>Varbitsa</i> )
Нови Пазар ( <i>Novi Pazar</i> )	Варна ( <i>Varna</i> )
Ново село ( <i>Novo Selo</i> )	Велики Преслав ( <i>Veliki Preslav</i> )
Оряховица ( <i>Oryahovitsa</i> )	Видин ( <i>Vidin</i> )
Павликени ( <i>Pavlikeni</i> )	Враца ( <i>Vratsa</i> )
Пазарджик ( <i>Pazardjik</i> )	Ямбол ( <i>Yambol</i> )
Перушица ( <i>Perushtitsa</i> )	

**2. Vini da tavola con indicazione geografica**

Дунавска равнина (*Danube Plain*)  
 Тракийска низина (*Thracian Lowlands*)

**CIPRO**

**1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate**

<i>In greco</i>		<i>In inglese</i>	
<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>	<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Κουμανδαρία Λαόνα Ακάμα Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης Πιτσιλιά		Commandaria Laona Akama Vouni Panayia – Ambelitis Pitsilia	
Κρασοχώρια Λεμεσού	Αφάμης ο Λαόνα	Krasohoria Lemesou	Afames o Laona

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Λεμεσός Πάφος Λευκωσία Λάρνακα	Lemesos Pafos Lefkosia Larnaka

## REPUBBLICA CECA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)</i>
Čechy	litoměřická mělnická
Morava	mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská

### 2. Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno  
moravské zemské víno

## FRANCIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola  
Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola  
Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da "Edelzwicker" o dal nome di una varietà di vino  
e/o dal nome di un'unità geografica più piccola  
Ajaccio  
Aloxe-Corton  
Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac  
Anjou, seguito o no da "Gamay", "Mousseux" o "Villages"  
Arbois

Arbois Pupillin  
Auxey-Duresses *o* Auxey-Duresses Côte de Beaune *o* Auxey-Duresses Côte de  
Beaune-Villages  
Bandol  
Banyuls  
Barsac  
Bâtard-Montrachet  
Béarn *o* Béarn Bellocq  
Beaujolais Supérieur  
Beaujolais, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Beaujolais-Villages  
Beaumes-de-Venise, *preceduto o no da "Muscat de"*  
Beaune  
Bellet *o* Vin de Bellet  
Bergerac  
Bienvenues Bâtard-Montrachet  
Blagny  
Blanc Fumé de Pouilly  
Blanquette de Limoux  
Blaye  
Bonnes Mares  
Bonnezeaux  
Bordeaux Côtes de Francs  
Bordeaux Haut-Benauge  
Bordeaux, *seguito o no da "Claret" o "Supérieur" o "Rosé" o "mousseux"*  
Bourg  
Bourgeais  
Bourgogne, *seguito o no da "Claret" o "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più  
piccola*  
Bourgogne Aligoté  
Bourgueil  
Bouzeron  
Brouilly  
Buzet  
Cabardès  
Cabernet d'Anjou  
Cabernet de Saumur  
Cadillac  
Cahors  
Canon-Fronsac  
Cap Corse, *preceduto da "Muscat de"*  
Cassis  
Cérons  
Chablis Grand Cru, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Chablis, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Chambertin  
Chambertin Clos de Bèze  
Chambolle-Musigny  
Champagne  
Chapelle-Chambertin  
Charlemagne

Charmes-Chambertin  
Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages  
Château Châlon  
Château Grillet  
Châteaumeillant  
Châteauneuf-du-Pape  
Châtillon-en-Diois  
Chenas  
Chevalier-Montrachet  
Cheverny  
Chinon  
Chiroubles  
Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages  
Clairette de Bellegarde  
Clairette de Die  
Clairette du Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Clos de la Roche  
Clos de Tart  
Clos des Lambrays  
Clos Saint-Denis  
Clos Vougeot  
Collioure  
Condrieu  
Corbières, *seguito o no da Boutenac*  
Cornas  
Corton  
Corton-Charlemagne  
Costières de Nîmes  
Côtes de Beaune, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Côte de Beaune-Villages  
Côte de Brouilly  
Côte de Nuits  
Côte Roannaise  
Côte Rôtie  
Coteaux Champenois, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Coteaux d'Aix-en-Provence  
Coteaux d'Ancenis, *seguito o no dal nome di una varietà di vite*  
Coteaux de Die  
Coteaux de l'Aubance  
Coteaux de Pierrevert  
Coteaux de Saumur  
Coteaux du Giennois  
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet  
Coteaux du Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume  
Coteaux du Layon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Coteaux du Loir  
Coteaux du Lyonnais



Coteaux du Quercy  
Coteaux du Tricastin  
Coteaux du Vendômois  
Coteaux Varois  
Côte-de-Nuits-Villages  
Côtes Canon-Fronsac  
Côtes d'Auvergne, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Côtes de Beaune, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Côtes de Bergerac  
Côtes de Blaye  
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire  
Côtes de Bourg  
Côtes de Brulhois  
Côtes de Castillon  
Côtes de Duras  
Côtes de la Malepère  
Côtes de Millau  
Côtes de Montravel  
Côtes de Provence, *seguito o no da Sainte Victoire*  
Côtes de Saint-Mont  
Côtes de Toul  
Côtes du Forez  
Côtes du Frontonnais, *seguito o no da Fronton o Villaudric*  
Côtes du Jura  
Côtes du Lubéron  
Côtes du Marmandais  
Côtes du Rhône  
Côtes du Rhône Villages, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Côtes du Roussillon  
Côtes du Roussillon Villages, *seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel*  
Côtes du Ventoux  
Côtes du Vivarais  
Cour-Cheverny  
Crémant d'Alsace  
Crémant de Bordeaux  
Crémant de Bourgogne  
Crémant de Die  
Crémant de Limoux  
Crémant de Loire  
Crémant du Jura  
Crépy  
Criots Bâtard-Montrachet  
Crozes Ermitage  
Crozes-Hermitage  
Echezeaux  
Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge  
Ermitage  
Faugères  
Fiefs Vendéens, *seguito o no dai "lieux dits" Mareuil o Brem o Vix o Pissotte*  
Fitou

Fixin  
Fleurie  
Floc de Gascogne  
Fronsac  
Frontignan  
Gaillac  
Gaillac Premières Côtes  
Gevrey-Chambertin  
Gigondas  
Givry  
Grand Roussillon  
Grands Echezeaux  
Graves  
Graves de Vayres  
Griotte-Chambertin  
Gros Plant du Pays Nantais  
Haut Poitou  
Haut-Médoc  
Haut-Montravel  
Hermitage  
Irancy  
Irouléguay  
Jasnières  
Juliéna  
Jurançon  
L'Etoile  
La Grande Rue  
Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages  
Lalande de Pomerol  
Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Latricières-Chambertin  
Les-Baux-de-Provence  
Limoux  
Lirac  
Lustrac-Médoc  
Loupjac  
Lunel, *preceduto o no da "Muscat de"*  
Lussac Saint-Émilion  
Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn  
Mâcon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Mâcon-Villages  
Macvin du Jura  
Madiran  
Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages  
Maranges, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Marcillac  
Margaux  
Marsannay  
Maury  
Mazis-Chambertin  
Mazoyères-Chambertin

Médoc  
Menetou Salon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Mercurey  
Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages  
Minervois  
Minervois-la-Livinière  
Mireval  
Monbazillac  
Montagne Saint-Émilion  
Montagny  
Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages  
Montlouis, *seguito o no da "mousseux" o "pétillant"*  
Montrachet  
Montravel  
Morey-Saint-Denis  
Morgon  
Moselle  
Moulin-à-Vent  
Moulis  
Moulis-en-Médoc  
Muscadet  
Muscadet Coteaux de la Loire  
Muscadet Côtes de Grandlieu  
Muscadet Sèvre-et-Maine  
Musigny  
Néac  
Nuits  
Nuits-Saint-Georges  
Orléans  
Orléans-Cléry  
Pacherenc du Vic-Bilh  
Palette  
Patrimonio  
Pauillac  
Pécharmant  
Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses  
Côte de  
Beaune-Villages  
Pessac-Léognan  
Petit Chablis, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Pineau des Charentes  
Pinot-Chardonnay-Macôn  
Pomerol  
Pommard  
Pouilly Fumé  
Pouilly-Fuissé  
Pouilly-Loché  
Pouilly-sur-Loire  
Pouilly-Vinzelles  
Premières Côtes de Blaye  
Premières Côtes de Bordeaux, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Puisseguin Saint-Émilion  
Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte  
de  
Beaune-Villages  
Quarts-de-Chaume  
Quincy  
Rasteau  
Rasteau Rancio  
Régnié  
Reuilly  
Richebourg  
Rivesaltes, *preceduto o no da "Muscat de"*  
Rivesaltes Rancio  
Romanée (La)  
Romanée Conti  
Romanée Saint-Vivant  
Rosé d'Anjou  
Rosé de Loire  
Rosé des Riceys  
Rosette  
Roussette de Savoie, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Roussette du Bugey, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Ruchottes-Chambertin  
Rully  
Saint Julien  
Saint-Amour  
Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages  
Saint-Bris  
Saint-Chinian  
Sainte-Croix-du-Mont  
Sainte-Foy Bordeaux  
Saint-Émilion  
Saint-Emilion Grand Cru  
Saint-Estèphe  
Saint-Georges Saint-Émilion  
Saint-Jean-de-Minervois, *preceduto o no da "Muscat de"*  
Saint-Joseph  
Saint-Nicolas-de-Bourgueil  
Saint-Péray  
Saint-Pourçain  
Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-  
Villages  
Saint-Véran  
Sancerre  
Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages  
Saumur  
Saumur Champigny  
Saussignac  
Sauternes  
Savennières  
Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines  
Savigny o Savigny-lès-Beaune  
Seyssel  
Tâche (La)  
Tavel  
Thouarsais  
Touraine Amboise  
Touraine Azay-le-Rideau  
Touraine Mesland  
Touraine Noble Joue  
Touraine  
Tursan  
Vacqueyras  
Valençay  
Vin d'Entraygues et du Fel  
Vin d'Estaing  
Vin de Corse, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Vin de Lavilledieu  
Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Vin du Bugey, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*  
Vin Fin de la Côte de Nuits  
Viré Clessé  
Volnay  
Volnay Santenots  
Vosne-Romanée  
Vougeot  
Vouvray, *seguito o no da "mousseux" o "pétillant"*

## **2. Vini da tavola con indicazione geografica**

Vin de pays de l'Agenais  
Vin de pays d'Aigues  
Vin de pays de l'Ain  
Vin de pays de l'Allier  
Vin de pays d'Allobrogie  
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence  
Vin de pays des Alpes Maritimes  
Vin de pays de l'Ardèche  
Vin de pays d'Argens  
Vin de pays de l'Ariège  
Vin de pays de l'Aude  
Vin de pays de l'Aveyron  
Vin de pays des Balmes dauphinoises  
Vin de pays de la Bénovie  
Vin de pays du Bérange  
Vin de pays de Bessan  
Vin de pays de Bigorre  
Vin de pays des Bouches du Rhône  
Vin de pays du Bourbonnais  
Vin de pays du Calvados  
Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare  
Vin de pays de Caux  
Vin de pays de Cessenon  
Vin de pays des Cévennes, *seguito o no da* Mont Bouquet  
Vin de pays Charentais, *seguito o no da* Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin  
Vin de pays de la Charente  
Vin de pays des Charentes-Maritimes  
Vin de pays du Cher  
Vin de pays de la Cité de Carcassonne  
Vin de pays des Collines de la Moure  
Vin de pays des Collines rhodaniennes  
Vin de pays du Comté de Grignan  
Vin de pays du Comté tolosan  
Vin de pays des Comtés rhodaniens  
Vin de pays de la Corrèze  
Vin de pays de la Côte Vermeille  
Vin de pays des coteaux charitois  
Vin de pays des coteaux d'Enserune  
Vin de pays des coteaux de Besilles  
Vin de pays des coteaux de Cèze  
Vin de pays des coteaux de Coiffy  
Vin de pays des coteaux Flaviens  
Vin de pays des coteaux de Fontcaude  
Vin de pays des coteaux de Glanes  
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche  
Vin de pays des coteaux de l'Auxois  
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse  
Vin de pays des coteaux de Laurens  
Vin de pays des coteaux de Miramont  
Vin de pays des coteaux de Montélimar  
Vin de pays des coteaux de Murviel  
Vin de pays des coteaux de Narbonne  
Vin de pays des coteaux de Peyriac  
Vin de pays des coteaux des Baronnie  
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon  
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan  
Vin de pays des coteaux du Libron  
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois  
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard  
Vin de pays des coteaux du Salagou  
Vin de pays des coteaux de Tannay  
Vin de pays des coteaux du Verdon  
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban  
Vin de pays des côtes catalanes  
Vin de pays des côtes de Gascogne  
Vin de pays des côtes de Lastours  
Vin de pays des côtes de Montestruc  
Vin de pays des côtes de Pérignan  
Vin de pays des côtes de Prouilhe  
Vin de pays des côtes de Thau  
Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian  
Vin de pays des côtes de Ceressou  
Vin de pays des côtes du Condomois  
Vin de pays des côtes du Tarn  
Vin de pays des côtes du Vidourle  
Vin de pays de la Creuse  
Vin de pays de Cucugnan  
Vin de pays des Deux-Sèvres  
Vin de pays de la Dordogne  
Vin de pays du Doubs  
Vin de pays de la Drôme  
Vin de pays Duché d'Uzès  
Vin de pays de Franche-Comté, *seguito o no da* Coteaux de Champlitte  
Vin de pays du Gard  
Vin de pays du Gers  
Vin de pays des Hautes-Alpes  
Vin de pays de la Haute-Garonne  
Vin de pays de la Haute-Marne  
Vin de pays des Hautes-Pyrénées  
Vin de pays d'Hauterive, *seguito o no da* Val d'Orbieu *o* Coteaux du Termenès *o*  
Côtes de Lézignan  
Côtes de Lézignan  
Vin de pays de la Haute-Saône  
Vin de pays de la Haute-Vienne  
Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude  
Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb  
Vin de pays des Hauts de Badens  
Vin de pays de l'Hérault  
Vin de pays de l'Ile de Beauté  
Vin de pays de l'Indre et Loire  
Vin de pays de l'Indre  
Vin de pays de l'Isère  
Vin de pays du Jardin de la France, *seguito o no da* Marches de Bretagne *o* Pays de Retz  
Vin de pays des Landes  
Vin de pays de Loire-Atlantique  
Vin de pays du Loir et Cher  
Vin de pays du Loiret  
Vin de pays du Lot  
Vin de pays du Lot et Garonne  
Vin de pays des Maures  
Vin de pays de Maine et Loire  
Vin de pays de la Mayenne  
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle  
Vin de pays de la Meuse  
Vin de pays du Mont Baudile  
Vin de pays du Mont Caume  
Vin de pays des Monts de la Grage  
Vin de pays de la Nièvre  
Vin de pays d'Oc  
Vin de pays du Périgord, *seguito o no da* Vin de Domme

Vin de pays des Portes de Méditerranée  
 Vin de pays de la Principauté d'Orange  
 Vin de pays du Puy de Dôme  
 Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques  
 Vin de pays des Pyrénées-Orientales  
 Vin de pays des Sables du Golfe du Lion  
 Vin de pays de la Sainte Baume  
 Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert  
 Vin de pays de Saint-Sardos  
 Vin de pays de Sainte Marie la Blanche  
 Vin de pays de Saône et Loire  
 Vin de pays de la Sarthe  
 Vin de pays de Seine et Marne  
 Vin de pays du Tarn  
 Vin de pays du Tarn et Garonne  
 Vin de pays des Terroirs landais, *seguito o no da* Coteaux de Chalosse *o* Côtes de L'Adour *o* Sables Fauves *o* Sables de l'Océan  
 Vin de pays de Thézac-Perricard  
 Vin de pays du Torgan  
 Vin de pays d'Urfé  
 Vin de pays du Val de Cesse  
 Vin de pays du Val de Dagne  
 Vin de pays du Val de Montferrand  
 Vin de pays de la Vallée du Paradis  
 Vin de pays du Var  
 Vin de pays du Vaucluse  
 Vin de pays de la Vaunage  
 Vin de pays de la Vendée  
 Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas  
 Vin de pays de la Vienne  
 Vin de pays de la Vistrenque  
 Vin de pays de l'Yonne

## GERMANIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ahr	Walporzheim / Ahrtal
Baden	Badische Bergstraße Bodensee Breisgau Kaiserstuhl Kraichgau Markgräflerland Ortenau Tauberfranken Tuniberg



Franken	Maindreieck Mainviereck Steigerwald
Hessische Bergstraße	Starkenburg Umstadt
Mittelrhein	Loreley Siebengebirge
Mosel-Saar-Ruwer(*) o Mosel	Bernkastel Burg Cochem Moseltor Obermosel Ruwertal Saar
Nahe	Nahetal
Pfalz	Mittelhaardt / Deutsche Weinstraße Südliche Weinstraße
Rheingau	Johannisberg
Rheinhessen	Bingen Nierstein Wonnegau
Saale-Unstrut	Mansfelder Seen Schloß Neuenburg Thüringen
Sachsen	Elstertal Meißen
Württemberg	Bayerischer Bodensee Kocher-Jagst-Tauber Oberer Neckar Remstal-Stuttgart Württembergischer Bodensee Württembergisch Unterland

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Ahrtaler Landwein	Albrechtsburg
Badischer Landwein	Bayern
Bayerischer Bodensee-Landwein	Burgengau
Landwein Main	Donau
Landwein der Mosel	Lindau
Landwein der Ruwer	Main
Landwein der Saar	Moseltal
Mecklenburger Landwein	Neckar
Mitteldeutscher Landwein	Oberrhein
Nahegauer Landwein	Rhein
Pfälzer Landwein	Rhein-Mosel
Regensburger Landwein	Römertor
Rheinburgen-Landwein	Stargarder Land
Rheingauer Landwein	

Rheinischer Landwein Saarländischer Landwein Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Taubertäler Landwein	
--	--

## GRECIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Σάμος	Samos
Μοσχάτος Πατρών	Moschatos Patra
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών	Moschatos Riou Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moschatos Kefhalinia
Μοσχάτος Λήμνου	Moschatos Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moschatos Rhodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni Patra
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafni Kefhalinia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rhodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola Kefhalinia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantinia
Μεσενικόλα	Mesenicola
Πεζά	Peza
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteon
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Slopes of Melitona

### 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Ρετσίνα Μεσογείων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Mesogia, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Kropia o Retsina Koropi, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Markopoulou, <i>seguito o no da</i> Attika
	Retsina of Megara, <i>seguito o no da</i> Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Peania <i>o</i> Retsina of Liopesi,
Ρετσίνα Παιανίας <i>o</i> Ρετσίνα Λιοπεσίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	<i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Pallini, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Πικερμίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Pikermi, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Σπάτων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Spata, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Θηβών, <i>seguito o no da</i> Βοιωτίας	Retsina of Thebes, <i>seguito o no da</i> Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Gialtra, <i>seguito o no da</i> Evvia
Ρετσίνα Καρύστου, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Karystos, <i>seguito o no da</i> Evvia
Ρετσίνα Χαλκίδας, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Halkida, <i>seguito o no da</i> Evvia
Βερντεα Ζακύνθου	Verntea Zakynthou
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Regional wine of Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Attiki-Attikos
Τοπικός Οίνος Βίλιτσας	Regional wine of Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Regional wine of Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Regional wine of Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Heraklion - Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thessalia - Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thebes - Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Regional wine of Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Crete - Kritikos
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Macedonia - Macedonikos
Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας	Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Messinia - Messiniakos
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peanea
Παλληγιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pallini - Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου	Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου	Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα	Regional wine of Slopes of Kitherona
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Korinthos - Korinthiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας	Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πυλίας	Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας	Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου	Regional wine of Tyrnavos
Τοπικός Οίνος Σιάτιστας	Regional wine of Siatista
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας	Regional wine of Ritsona Avlidas
	Regional wine of Letrines
	Regional wine of Spata
	Regional wine of Slopes of Pendeliko
	Regional wine of Aegean Sea
	Regional wine of Lilantio Pedio
	Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Λετρίνων	Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Σπάτων	Regional wine of Adriani
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού	Regional wine of Halikouna
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Halkidiki
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου	Regional wine of Karystos - Karystinos
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου	Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Τεγέας	Regional wine of Serres
Τοπικός Οίνος Αδριανής	Regional wine of Syros - Syrianos
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας	Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής	Regional wine of Gerania
Καρυστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Σερρών	Regional wine of Agora
Συριανός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Regional wine of Pangeon
Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος	Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας	Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης	Regional wine of Corfu
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Παγγαίου	Regional wine of Mantzavinata
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Regional wine of Ismaros - Ismarikos
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Regional wine of Slopes of Enos
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Regional wine of Thrace - Thrakikos o
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thrakis
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Regional wine of Ilion
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Regional wine of Metsovo - Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας	Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αίνου	Regional wine of Florina
Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thapsana
Θράκης	Regional wine of Slopes of Knimida
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Regional wine of Epirus - Epirotikos
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Regional wine of Lefkada
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Regional wine of Monemvasia -
Τοπικός Οίνος Θαυμανών	Monemvasios
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος	Regional wine of Velvendos
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lakonia – Lakonikos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος	Regional wine of Martino
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Regional wine of Achaia
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Ilia
	Regional wine of Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Regional wine of Krannona
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Parnassos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Regional wine of Meteora
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Ikaria
Τοπικός Οίνος Ηλιείας	Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης Τοπικός Οίνος Κρανώνος Τοπικός Οίνος Παρνασσού Τοπικός Οίνος Μετεώρων Τοπικός Οίνος Ικαρίας Τοπικός Οίνος Καστοριάς	
---	--

## UNGHERIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
<b>Ászár-Neszmély(-i)</b>	Ászár(-i) Neszmély(-i)
Badacsony(-i)	
Balatonboglár(-i)	Balatonnelle(-i) Mareali
Balatonfelvidék(-i)	Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i)
Balatonfüred-Csopak(-i)	Zánka(-i)
Balatonmelléke o Balatonmelléki	Muravidéki
Bükkalja(-i)	
Csongrád(-i)	Kistelek(-i) Mórahalm o Mórahalmi Pusztamérges(-i)
Eger o Egri	<b>Debrő(-i), seguito o no da</b> Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o <b>Aldebrő(-i) o</b> <b>Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o</b> <b>Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o</b> <b>Tarnaszentmária(-i)</b>
Etyek-Buda(-i)	Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i)
Hajós-Baja(-i)	
Kőszegi	
Kunság(-i)	Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente o Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i)

	Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i) Kiskőrös(-i) Monor(-i) Tisza mente o Tisza menti
<b>Mátra(-i)</b>	
<b>Mór(-i)</b>	
<b>Pannonhalma (Pannonhalmi)</b>	
<b>Pécs(-i)</b>	Versend(-i) Szigetvár(-i) Kapos(-i)
<b>Szekszárd(-i)</b>	
<b>Somló(-i)</b>	Kissomlyó-Sághegyi
<b>Sopron(-i)</b>	Kőszeg(-i)
<b>Tokaj(-i)</b>	Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(- i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcál(-i) o Tállya(- i) o Tolesva(-i) o Vámosújfalú(-i)
<b>Tolna(-i)</b>	<b>Tamási</b> Völgység(-i)
<b>Villány(-i)</b>	<b>Siklós(-i), <i>seguito o no da</i></b> Kisharsány(-i) o Nagyharsány(- i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósvizsló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagyótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

## ITALIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

#### D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui o Acqui  
Brunello di Montalcino  
Carmignano  
Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina  
Chianti Classico  
Fiano di Avellino  
Forgiano  
Franciacorta  
Gattinara  
Gavi o Cortese di Gavi  
Ghemme  
Greco di Tufo  
Montefalco Sagrantino  
Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane  
Ramandolo  
Recioto di Soave  
Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina  
Soave superiore  
Taurasi  
Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella  
Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura  
Vernaccia di San Gimignano  
Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C.(Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno  
Aglianico del Vulture  
Albugnano  
Alcama o Alcama classico  
Aleatico di Gradoli  
Aleatico di Puglia  
Alezio  
Alghero o Sardegna Alghero  
Alta Langa  
Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), *seguito o no da*: - Colli di Bolzano (Bozner Leiten),- Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),- Santa Maddalena (St.Magdalener),- Terlano (Terlaner),- Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),- Valle Venosta (Vinschgau)  
Ansonica Costa dell'Argentario  
Aprilia  
Arborea o Sardegna Arborea  
Arcole  
Assisi  
Atina  
Aversa  
Bagnoli di Sopra o Bagnoli  
Barbera d'Asti  
Barbera del Monferrato  
Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano *o* Rosato di Carmignano *o* Vin Santo di Carmignan *o*  
Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice  
Bardolino  
Bianchetto del Metauro  
Bianco Capena  
Bianco dell'Empolese  
Bianco della Valdinievole  
Bianco di Custoza  
Bianco di Pitigliano  
Bianco Pisano di S. Torpè  
Biferno  
Bivongi  
Boca  
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia  
Bosco Eliceo  
Botticino  
Bramaterra  
Breganze  
Brindisi  
Cacc'e mmitte di Lucera  
Cagnina di Romagna  
Caldaro (Kalterer) *o* Lago di Caldaro (Kalterersee), *seguito o no da* "Classico"  
Campi Flegrei  
Campidano di Terralba *o* Terralba *o* Sardegna Campidano di Terralba *o* Sardegna  
Terralba  
Canavese  
Candia dei Colli Apuani  
Cannonau di Sardegna, *seguito o no da* Capo Ferrato *o* Oliena *o* Nepente di Oliena  
Jerzu  
Capalbio  
Capri  
Capriano del Colle  
Carema  
Carignano del Sulcis *o* Sardegna Carignano del Sulcis  
Carso  
Castel del Monte  
Castel San Lorenzo  
Casteller  
Castelli Romani  
Cellatica  
Cerasuolo di Vittoria  
Cerveteri  
Cesanese del Piglio  
Cesanese di Affile *o* Affile  
Cesanese di Olevano Romano *o* Olevano Romano  
Cilento  
Cinque Terre *o* Cinque Terre Sciacchetrà, *seguito o no da* Costa de sera *o* Costa de  
Campu *o* Costa da Posa  
Circeo  
Cirò  
Cisterna d'Asti



Colli Albani  
Colli Altotiberini  
Colli Amerini  
Colli Berici, seguito o no da "Barbarano"  
Colli Bolognesi, *seguito o no da* Colline di Riposto *o* Colline Marconiane *o* Zola  
Predona *o* Monte San Pietro *o* Colline di Oliveto *o* Terre di Montebudello *o*  
Serravalle  
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto  
Colli del Trasimeno *o* Trasimeno  
Colli della Sabina  
Colli dell'Etruria Centrale  
Colli di Conegliano, *seguito o no da* Refrontolo *o* Torchiato di Fregona  
Colli di Faenza  
Colli di Luni (*Regione Liguria*)  
Colli di Luni (*Regione Toscana*)  
Colli di Parma  
Colli di Rimini  
Colli di Scandiano e di Canossa  
Colli d'Imola  
Colli Etruschi Viterbesi  
Colli Euganei  
Colli Lanuvini  
Colli Maceratesi  
Colli Martani, *seguito o no da* Todi  
Colli Orientali del Friuli Picolit, *seguito o no da* Cialla *o* Rosazzo  
Colli Perugini  
Colli Pesaresi, *seguito o no da* Focara *o* Roncaglia  
Colli Piacentini, *seguito o no da* Vigoleno *o* Gutturnio *o* Monterosso Val d'Arda *o*  
Trebbianino Val Trebbia *o* Val Nure  
Colli Romagna Centrale  
Colli Tortonese  
Collina Torinese  
Colline di Levanto  
Colline Lucchesi  
Colline Novaresi  
Colline Saluzzesi  
Collio Goriziano *o* Collio  
Conegliano-Valdobbiadene, *seguito o no da* Cartizze  
Conero  
Contea di Sclafani  
Contessa Entellina  
Controguerra  
Copertino  
Cori  
Cortese dell'Alto Monferrato  
Corti Benedettine del Padovano  
Cortona  
Costa d'Amalfi, *seguito o no da* Furore *o* Ravello *o* Tramonti  
Coste della Sesia  
Delia Nivolelli  
Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba  
Dolcetto d'Asti  
Dolcetto delle Langhe Monregalesi  
Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba  
Dolcetto di Dogliani *superiore* o Dogliani  
Dolcetto di Ovada  
Donnici  
Elba  
Eloro, *seguito o no da* Pachino  
Erbaluce di Caluso o Caluso  
Erice  
Esino  
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone  
Etna  
Falerio dei Colli Ascolani o Falerio  
Falerno del Massico  
Fara  
Faro  
Frascati  
Freisa d'Asti  
Freisa di Chieri  
Friuli Annia  
Friuli Aquileia  
Friuli Grave  
Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli  
Friuli Latisana  
Gabiano  
Galatina  
Galluccio  
Gambellara  
Garda (*Regione Lombardia*)  
Garda (*Regione Veneto*)  
Garda Colli Mantovani  
Genazzano  
Gioia del Colle  
Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari  
Golfo del Tigullio  
Gravina  
Greco di Bianco  
Greco di Tufo  
Grignolino d'Asti  
Grignolino del Monferrato Casalese  
Guardia Sanframondi o Guardiolo  
Irpinia  
I Terreni di Sanseverino  
Ischia  
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba  
Lago di Corbara  
Lambrusco di Sorbara  
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro  
Lambrusco Mantovano, *seguito o no da*: Oltrepò Mantovano o Viadanese-

Sabbionetano  
Lambrusco Salamino di Santa Croce  
Lamezia  
Langhe  
Lessona  
Leverano  
Lison Pramaggiore  
Lizzano  
Loazzolo  
Locorotondo  
Lugana (*Regione Veneto*)  
Lugana (*Regione Lombardia*)  
Malvasia delle Lipari  
Malvasia di Bosa *o* Sardegna Malvasia di Bosa  
Malvasia di Cagliari *o* Sardegna Malvasia di Cagliari  
Malvasia di Casorzo d'Asti  
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco  
Mandrolisai *o* Sardegna Mandrolisai  
Marino  
Marmetino di Milazzo *o* Marmetino  
Marsala  
Martina *o* Martina Franca  
Matino  
Melissa  
Menfi, *seguito o no da* Feudo *o* Fiori *o* Bonera  
Merlara  
Molise  
Monferrato, *seguito o no da* Casalese  
Monica di Cagliari *o* Sardegna Monica di Cagliari  
Monica di Sardegna  
Monreale  
Montecarlo  
Montecompatri Colonna *o* Montecompatri *o* Colonna  
Montecucco  
Montefalco  
Montello e Colli Asolani  
Montepulciano d'Abruzzo, *seguito o no da*: Casauri *o* Terre di Casauria *o* Terre dei Vestini  
Monteregio di Massa Marittima  
Montescudaio  
Monti Lessini *o* Lessini  
Morellino di Scansano  
Moscadello di Montalcino  
Moscato di Cagliari *o* Sardegna Moscato di Cagliari  
Moscato di Noto  
Moscato di Pantelleria *o* Passito di Pantelleria *o* Pantelleria  
Moscato di Sardegna, *seguito o no da*: Gallura *o* Tempio Pausania *o* Tempio  
Moscato di Siracusa  
Moscato di Sorso-Sennori *o* Moscato di Sorso *o* Moscato di Sennori *o* Sardegna  
Moscato di Sorso-Sennori *o* Sardegna Moscato di Sorso *o* Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani  
Nardò  
Nasco di Cagliari *o* Sardegna Nasco di Cagliari  
Nebbiolo d'Alba  
Nettuno  
Nuragus di Cagliari *o* Sardegna Nuragus di Cagliari  
Offida  
Oltrepò Pavese  
Orcia  
Orta Nova  
Orvieto (*Regione Umbria*)  
Orvieto (*Regione Lazio*)  
Ostuni  
Pagadebit di Romagna, *seguito o no da Bertinoro*  
Parrina  
Penisola Sorrentina, *seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento*  
Pentro di Isernia *o* Pentro  
Pergola  
Piemonte  
Pietraviva  
Pinerolese  
Pollino  
Pomino  
Pornassio *o* Ormeasco di Pornassio  
Primitivo di Manduria  
Reggiano  
Reno  
Riesi  
Riviera del Brenta  
Riviera del Garda Bresciano *o* Garda Bresciano  
Riviera Ligure di Ponente, *seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese*  
*o* Finale *o* Finalese *o* Ormeasco  
Roero  
Romagna Albana spumante  
Rossese di Dolceacqua *o* Dolceacqua  
Rosso Barletta  
Rosso Canosa *o* Rosso Canosa Canusium  
Rosso Conero  
Rosso di Cerignola  
Rosso di Montalcino  
Rosso di Montepulciano  
Rosso Orvietano *o* Orvietano Rosso  
Rosso Piceno  
Rubino di Cantavenna  
Ruchè di Castagnole Monferrato  
Salice Salentino  
Sambuca di Sicilia  
San Colombano al Lambro *o* San Colombano  
San Gimignano  
San Martino della Battaglia (*Regione Veneto*)

San Martino della Battaglia (*Regione Lombardia*)  
San Severo  
San Vito di Luzzi  
Sangiovese di Romagna  
Sannio  
Sant'Agata de Goti  
Santa Margherita di Belice  
Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto  
Sant'Antimo  
Sardegna Semidano, *seguito o no da Mogoro*  
Savuto  
Scanzo *o* Moscato di Scanzo  
Scavigna  
Siacca, *seguito o no da Rayana*  
Serrapetrona  
Sizzano  
Soave  
Solopaca  
Sovana  
Squinzano  
Strevi  
Tarquinia  
Teroldego Rotaliano  
Terracina, *preceduto o no da 'Moscato di'*  
Terre dell'Alta Val Agri  
Terre di Franciacorta  
Torgiano  
Trebiano d'Abruzzo  
Trebiano di Romagna  
Trentino, *seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi*  
Trento  
Val d'Arbia  
Val di Cornia, *seguito o no da Suvereto*  
Val Polcevera, *seguito o no da Coronata*  
Valcalepio  
Valdadige (Etschaler) (*Regione Trentino Alto Adige*)  
Valdadige (Etschtaler), *anche seguito o preceduto da Terra dei Forti (Regione Veneto)*  
Valdichiana  
Valle d'Aosta *o* Vallée d'Aoste, *seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus*  
Valpolicella, *seguito o no da Valpantena*  
Valsusa  
Valtellina  
Valtellina superiore, *seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella*  
Velletri  
Verbicaro  
Verdicchio dei Castelli di Jesi  
Verdicchio di Matelica  
Verduno Pelaverga *o* Verduno

Vermentino di Sardegna  
Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano  
Vernaccia di San Gimignano  
Vernaccia di Serrapetrona  
Vesuvio  
Vicenza  
Vignanello  
Vin Santo del Chianti  
Vin Santo del Chianti Classico  
Vin Santo di Montepulciano  
Vini del Piave o Piave  
Vittoria  
Zagarolo

**2. Vini da tavola con indicazione geografica:**

Allerona  
Alta Valle della Greve  
Alto Livenza (Regione Veneto)  
Alto Livenza (*Regione Friuli Venezia Giulia*)  
Alto Mincio  
Alto Tirino  
Arghillà  
Barbagia  
Basilicata  
Benaco bresciano  
Beneventano  
Bergamasca  
Bettona  
Bianco di Castelfranco Emilia  
Calabria  
Camarro  
Campania  
Cannara  
Civitella d'Agliano  
Colli Aprutini  
Colli Cimini  
Colli del Limbara  
Colli del Sangro  
Colli della Toscana centrale  
Colli di Salerno  
Colli Trevigiani  
Collina del Milanese  
Colline del Genovesato  
Colline Frentane  
Colline Pescaresi  
Colline Savonesi  
Colline Teatine  
Condoleo  
Conselvano  
Costa Viola  
Daunia

Del Vastese *o* Histonium  
Delle Venezie (*Regione Veneto*)  
Delle Venezie (*Regione Friuli Venezia Giulia*)  
Delle Venezie (*Regione Trentino – Alto Adige*)  
Dugenta  
Emilia *o* dell'Emilia  
Epomeo  
Esaro  
Fontanarossa di Cerda  
Forlì  
Fortana del Taro  
Frusinate *o* del Frusinate  
Golfo dei Poeti La Spezia *o* Golfo dei Poeti  
Grottino di Roccanova  
Isola dei Nuraghi  
Lazio  
Lipuda  
Locride  
Marca Trevigiana  
Marche  
Maremma toscana  
Marmilla  
Mitterberg *o* Mitterberg tra Cauria e Tel *o* Mitterberg zwischen Gfrill und Toll  
Modena *o* Provincia di Modena  
Montecastelli  
Montenetto di Brescia  
Murgia  
Narni  
Nurra  
Ogliastra  
Osco *o* Terre degli Osci  
Paestum  
Palizzi  
Parteolla  
Pellaro  
Planargia  
Pompeiano  
Provincia di Mantova  
Provincia di Nuoro  
Provincia di Pavia  
Provincia di Verona *o* Veronese  
Puglia  
Quistello  
Ravenna  
Roccamonfina  
Romangia  
Ronchi di Brescia  
Ronchi Varesini  
Rotae  
Rubicone  
Sabbioneta

Salemi  
 Salento  
 Salina  
 Scilla  
 Sebino  
 Sibiola  
 Sicilia  
 Sillaro *o* Bianco del Sillaro  
 Spello  
 Tarantino  
 Terrazze Retiche di Sondrio  
 Terre del Volturno  
 Terre di Chieti  
 Terre di Veleja  
 Tharros  
 Toscana *o* Toscano  
 Trexenta  
 Umbria  
 Valcamonica  
 Val di Magra  
 Val di Neto  
 Val Tidone  
 Valdamato  
 Vallagarina (*Regione Trentino – Alto Adige*)  
 Vallagarina (*Regione Veneto*)  
 Valle Belice  
 Valle del Crati  
 Valle del Tirso  
 Valle d'Itria  
 Valle Peligna  
 Valli di Porto Pino  
 Veneto  
 Veneto Orientale  
 Venezia Giulia  
 Vigneti delle Dolomiti *o* Weinberg Dolomiten (*Regione Trentino – Alto Adige*)  
 Vigneti delle Dolomiti *o* Weinberg Dolomiten (*Regione Veneto*)

## LUSSEMBURGO

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
Moselle Luxembourgeoise	Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange



	Canach Ehnen Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldingen
--	--

## MALTA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
Island of Malta	Rabat Mdina o Medina Marsaxlokk Marnisi Mgarr Ta' Qali Siggiewi
Gozo	Ramla Marsalforn Nadur Victoria Heights

### 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In maltese</i>	<i>In inglese</i>
Gzejjer Maltin	Maltese Islands

## PORTOGALLO

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Alenquer	
Alentejo	Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira
Arruda	
Bairrada	
Beira Interior	Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel
Biscoitos	
Bucelas	
Carcavelos	
Colares	
Dão, <i>seguito o no da Nobre</i>	Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim
Douro, <i>preceduto o no da Vinho do o Moscatel do</i>	Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior
Encostas d'Aire	Alcobaça Ourém
Graciosa	
Lafões	
Lagoa	
Lagos	
Lourinhã	
Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Wine o Madeira Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madeira Wijn	
Madeirense	

Óbidos	
Palmela	
Pico	
Portimão	
Port <i>o</i> Porto <i>o</i> Oporto <i>o</i> Portwein <i>o</i> Portvin <i>o</i> Portwijn <i>o</i> Vin de Porto <i>o</i> Port Wine <i>o</i> Vinho do Porto	
Ribatejo	
Setúbal, <i>preceduto o no da Moscatel o seguinte da Roxo</i>	
Tavira	
Távora-Varosa	
Torres Vedras	
Trás-os-Montes	Chaves Planalto Mirandês Valpaços
Vinho Verde	Amarante Ave Baião Basto Cávado Lima Monção Paiva Sousa

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Açores	
Alentejano	
Algarve	
Beiras	Beira Alta Beira Litoral Terras de Sicó
Duriense	
Estremadura	Alta Estremadura
Minho	
Ribatejano	
Terras Madeirenses	
Terras do Sado	
Transmontano	

## ROMANIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Aiud	

Alba Iulia	
Babadag	
Banat, <i>seguito o no da</i>	Dealurile Tirolului Moldova Nouă Silagiu
Banu Mărăcine	
Bohotin	
Cernătești - Podgoria	
Cotești	
Cotnari	
Crișana, <i>seguito o no da</i>	Biharia Diosig Șimleu Silvaniei
Dealul Bujorului	
Dealul Mare, <i>seguito o no da</i>	Boldești Breaza Ceptura Merei Tohani Urлаți Valea Călugărească Zorești
Drăgășani	
Huși, <i>seguito o no da</i>	Vutcani
Iana	
Iași, <i>seguito o no da</i>	Bucium Copou Uricani
Lechința	
Mehedinți, <i>seguito o no da</i>	Corcova Golul Drâncei Orevița Severin Vânju Mare
Miniș	
Murfatlar, <i>seguito o no da</i>	Cernavodă Medgidia
Nicorești	
Odobesti	
Oltina	
Panciu	
Pietroasa	
Recaș	
Sâmburești	
Sarica Niculițel, <i>seguito o no da</i>	Tulcea
Sebeș - Apold	
Segarcea	
Ștefănești, <i>seguito o no da</i>	Costești
Târnave, <i>seguito o no da</i>	Blaj Jidvei Mediaș

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Colinele Dobrogei Dealurile Crișanei	
Dealurile Moldovei, o	Dealurile Covurluiului Dealurile Hârlăului Dealurile Hușilor Dealurile Iașilor Dealurile Tutovei Terasele Siretului
Dealurile Munteniei Dealurile Olteniei Dealurile Sătmăruului Dealurile Transilvaniei Dealurile Vrancei Dealurile Zarandului Terasele Dunării Viile Carașului Viile Timișului	

## SLOVACCHIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite dal termine "vinohradnícka oblasť")</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata)  (seguite dal termine "vinohradnícky rajón")</i>
Južnoslovenská	Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský
Malokarpatská	Bratislavský Dol'anský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Trnavský Vrbovský Záhorský
Nitrianska	Nitriansky Pukanecký

	Radošinský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký
Stredoslovenská	Fiľakovský Gemerský Hontiansky Ipeľský Modrokamenecký Tornaľský Vinický
Tokaj / -ská / -sky / -ské	Čerhov Černochoh Malá Tŕňa Slovenské Nové Mesto Veľká Bara Veľká Tŕňa Viničky
Východoslovenská	Kráľovskochľmecký Michalovský Moldavský Sobranecký

## SLOVENIA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

*Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)*

Bela krajina o Belokranjec  
 Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko  
 Dolenjska  
 Dolenjska, cviček  
 Goriška Brda o Brda  
 Haloze o Haložan  
 Koper o Koprčan  
 Kras  
 Kras, teran  
 Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer  
 Maribor o Mariborčan  
 Radgona-Kapela o Kapela Radgona  
 Prekmurje o Prekmurčan  
 Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje  
 Srednje Slovenske gorice  
 Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

### 2. Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje  
 Posavje  
 Primorska

## SPAGNA

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Abona Alella	
Alicante	Marina Alta
Almansa Ampurdán-Costa Brava Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava Arlanza Arribes Bierzo Binissalem-Mallorca Bullas Calatayud Campo de Borja Cariñena Cataluña Cava Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina Cigales Conca de Barberá Condado de Huelva	
Costers del Segre	Raimat Artesa Valls de Riu Corb Les Garrigues
Dehesa del Carrizal Dominio de Valdepusa El Hierro Finca Élez Guijoso Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry Jumilla La Mancha	
La Palma	Hoyo de Mazo Fuencaliente Norte de la Palma
Lanzarote Málaga Manchuela Manzanilla Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Mérida Mondéjar	

Monterrei	Ladera de Monterrei Val de Monterrei
Montilla-Moriles Montsant	
Navarra	Baja Montaña Ribera Alta Ribera Baja Tierra Estella Valdizarbe
Penedés Pla de Bages Pla i Llevant Priorato	
Rías Baixas	Condado do Tea O Rosal Ribera do Ulla Soutomaior Val do Salnés
Ribeira Sacra	Amandi Chantada Quiroga-Bibei Ribeiras do Miño Ribeiras do Sil
Ribeiro Ribera del Duero	
Ribera del Guardiana	Cañamero Matanegra Montánchez Ribera Alta Ribera Baja Tierra de Barros
Ribera del Júcar	
Rioja	Alavesa Alta Baja
Rueda	
Sierras de Málaga	Serranía de Ronda
Somontano	
Tacoronte-Acentejo	Anaga
Tarragona Terra Alta Tierra de León Tierra del Vino de Zamora Toro Uclés Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas	
Valencia	Alto Turia Clariano Moscatel de Valencia Valentino
Valle de Güímar Valle de la Orotava Valles de Benavente (Los)	



Valtiendas	
Vinos de Madrid	Arganda Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias
Ycoden-Daute-Isora Yecla	

## 2. **Vini da tavola con indicazione geografica**

Vino de la Tierra de Abanilla  
 Vino de la Tierra de Bailén  
 Vino de la Tierra de Bajo Aragón  
 Vino de la Tierra Barbanza e Iria  
 Vino de la Tierra de Betanzos  
 Vino de la Tierra de Cádiz  
 Vino de la Tierra de Campo de Belchite  
 Vino de la Tierra de Campo de Cartagena  
 Vino de la Tierra de Cangas  
 Vino de la Tierra de Castelló  
 Vino de la Tierra de Castilla  
 Vino de la Tierra de Castilla y León  
 Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra  
 Vino de la Tierra de Córdoba  
 Vino de la Tierra de Costa de Cantabria  
 Vino de la Tierra de Desierto de Almería  
 Vino de la Tierra de Extremadura  
 Vino de la Tierra Formentera  
 Vino de la Tierra de Gálvez  
 Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste  
 Vino de la Tierra de Ibiza  
 Vino de la Tierra de Illes Balears  
 Vino de la Tierra de Isla de Menorca  
 Vino de la Tierra de La Gomera  
 Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra  
 Vino de la Tierra de Liébana  
 Vino de la Tierra de Los Palacios  
 Vino de la Tierra de Norte de Granada  
 Vino de la Tierra Norte de Sevilla  
 Vino de la Tierra de Pozohondo  
 Vino de la Tierra de Ribera del Andarax  
 Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza  
 Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas  
 Vino de la Tierra de Ribera del Queiles  
 Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord  
 Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz  
 Vino de la Tierra de Torreperojil  
 Vino de la Tierra de Valdejalón  
 Vino de la Tierra de Valle del Cinca  
 Vino de la Tierra de Valle del Jiloca  
 Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense  
 Vino de la Tierra Valles de Sadacia

## REGNO UNITO

### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

### 2. Vini da tavola con indicazione geografica

England o Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

## **(B) - BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ**

### **1. Rum**

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel  
Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel  
Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel  
Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel  
Ron de Málaga  
Ron de Granada  
Rum da Madeira

### **2. (a) Whisky**

Scotch Whisky  
Irish Whisky  
Whisky español  
(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain")

### **2. (b) Whiskey**

Irish Whiskey  
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey  
(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still")

### **3. Bevande spiritose di cereali**

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise  
Korn  
Kornbrand

### **4. Acquavite di vino**

Eau-de-vie de Cognac  
Eau-de-vie des Charentes  
Cognac  
(La designazione "Cognac" può essere completata dalle seguenti indicazioni:  
– Fine  
– Grande Fine Champagne  
– Grande Champagne  
– Petite Champagne  
– Petite Fine Champagne  
– Fine Champagne  
– Borderies  
– Fins Bois  
– Bons Bois)  
Fine Bordeaux  
Armagnac  
Bas-Armagnac  
Haut-Armagnac  
Ténarèse  
Eau-de-vie de vin de la Marne  
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine  
Eau-de-vie de vin de Bourgogne  
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté  
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey  
Eau-de-vie de vin de Savoie  
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire  
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône  
Eau-de-vie de vin originaire de Provence  
Eau-de-vie de Faugères / Faugères  
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc  
Aguardente do Minho  
Aguardente do Douro  
Aguardente da Beira Interior  
Aguardente da Bairrada  
Aguardente do Oeste  
Aguardente do Ribatejo  
Aguardente do Alentejo  
Aguardente do Algarve  
'Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare',  
'Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)',  
'Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja',  
'Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie',  
'Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe',  
'Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas',  
'Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja',  
'Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol',  
'Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo'  
Vinars Târnavе  
Vinars Vaslui  
Vinars Murfatlar  
Vinars Vrancea  
Vinars Segarcea

## 5. Brandy

Brandy de Jerez  
Brandy del Penedés  
Brandy italiano  
Brandy Αττικής /Brandy of Attica  
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese  
Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece  
Deutscher Weinbrand  
Wachauer Weinbrand  
Weinbrand Dürnstein  
Karpatské brandy speciál

## 6. **Acquavite di vinaccia**

Eau-de-vie de marc de Champagne o  
Marc de Champagne  
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine  
Eau-de-vie de marc de Bourgogne  
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est  
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté  
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey  
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie  
Marc de Bourgogne  
Marc de Savoie  
Marc d'Auvergne  
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire  
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône  
Eau-de-vie de marc originaire de Provence  
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc  
Marc d'Alsace Gewürztraminer  
Marc de Lorraine  
Bagaceira do Minho  
Bagaceira do Douro  
Bagaceira da Beira Interior  
Bagaceira da Bairrada  
Bagaceira do Oeste  
Bagaceira do Ribatejo  
Bagaceiro do Alentejo  
Bagaceira do Algarve  
Orujo gallego  
Grappa  
Grappa di Barolo  
Grappa piemontese / Grappa del Piemonte  
Grappa lombarda / Grappa di Lombardia  
Grappa trentina / Grappa del Trentino  
Grappa friulana / Grappa del Friuli  
Grappa veneta / Grappa del Veneto  
Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige  
Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete  
Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia  
Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly  
Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos  
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise  
Ζιβανία / Zivania  
Törkölypálinka

## 7. **Acquavite di frutta**

Schwarzwälder Kirschwasser  
Schwarzwälder Himbeergeist  
Schwarzwälder Mirabellenwasser  
Schwarzwälder Williamsbirne  
Schwarzwälder Zwetschgenwasser  
Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser  
Fränkischer Obstler  
Mirabelle de Lorraine  
Kirsch d'Alsace  
Quetsch d'Alsace  
Framboise d'Alsace  
Mirabelle d'Alsace  
Kirsch de Fougerolles  
Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige  
Südtiroler Aprikot / Südtiroler  
Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige  
Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige  
Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige  
Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige  
Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige  
Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige  
Williams friulano / Williams del Friuli  
Sliwovitz del Veneto  
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia  
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige  
Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino  
Williams trentino / Williams del Trentino  
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino  
Aprikot trentino / Aprikot del Trentino  
Medronheira do Algarve  
Medronheira do Buçaco  
Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano  
Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino  
Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto  
Aguardente de pêra da Lousã  
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise  
Wachauer Marillenbrand  
Bošácka Slivovica  
Szatmári Szilvapálinka  
Kecskeméti Barackpálinka  
Békési Szilvapálinka  
Szabolcsi Almapálinka  
Gönci barackpálinka  
Pálinka  
‘Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan’,  
‘Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra’,  
‘Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel’,

‘Ловешка сливова ракия/Сливово ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech’

Pălincă

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Țuică de Valea Milcovului

Țuică de Buzău

Țuică de Argeș

Țuică de Zalău

Țuică Ardelenească de Bistrița

Horincă de Maramureș

Horincă de Cămârzana

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Turț de Oaș

Turț de Maramureș

**8. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere**

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

**9. Acquavite di genziana**

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

**10. Bevande spiritose di frutta**

Pacharán

Pacharán navarro

**11. Bevande spiritose al ginepro**

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

**12. Bevande spiritose al carvi**

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

**13. Bevande spiritose all'anice**

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oúço / Ouzo

**14. Liquori**

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkeliq

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

**15. Bevande spiritose**

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie



Svensk Punsch / Swedish Punch

**16. Vodka**

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy  
żubrowej / Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata  
con estratto di erba di bisonte

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

**17. Bevande spiritose di gusto amaro**

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

**(C) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

## PARTE B: IN SERBIA

### (A) - VINI ORIGINARI DELLA SERBIA

#### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>In serbo</i>		<i>In inglese</i>	
Подрејони ( <i>Контролисано порекло и квалитет / К.П.К.</i> )	Виногорја ( <i>Контролисано порекло и гарантован квалитет / К.П.Г.</i> )	Regioni determinate ( <i>Designazione controllata e qualità</i> )	Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) ( <i>Designazione controllata e qualità garantita</i> )
Крајински	Кључко Брзопаланачко Михајловачко Неготинско Рајачко	Krajina	Kljuc Brza Palanka Mihajlovac Negotin Rajac
Књажевачки	Борско Бољевачко Зајечарско Врбичко Цервинско	Knjazevac	Bor Boljevac Zajecar Vrbica Dzervin
Алексиначки	Ражањско Сокобањско Житковачко	Aleksinac	Razanj Sokobanja Zitkoac
Топлички	Прокупачко Добричко	Toplica	Prokuplje Dobric
Нишки	Матејевачко Сићевачко Кутинско	Nis	Matejevac Sicevo Kutin
Нишавски	Белопаланачко Пиротско Бабушничко	Nisava	Bela Palanka Pilot Babusnica
Лесковачки	Бабичко Пусторечко Винарачко Власотиначко	Leskovac	Babicko Pusta reka Vinarce Vlasotince
Врањски	Сурдуличко Вртогошко Буштрањско	Vranje	Surdulica Vrtogos Bustranje
	Љубићко Јеличко	Cacak	Ljubic Jelica
Чачански	Трстеничко Темничко Расинско Жупско	Krusevac	Trstenik Temnic Rasina Zupa
Крушевачки	Браничевско	Mlava	Branicevo

	Ореовачко Ресавско		Oreovica Resava
Млавски	Јагодинско Левачко Јовачко Параћинско	Jagodina	Jagodina Levac Jovac Paracin
Јагодински	Грочанско Смедеревско Дубонско Крњевачко	Belgrade	Grocka Smederevo Dubona Krnjevo
Београдски	Космајско Венчачко Рачанско Крагујевачко	Oplenac	Kosmaj Vencac Raca Kragujevac
Опленачки	Тамнавско Подгорско	Cer	Tamnava Podgorina
Поцерски	Фрушкогорско	Srem	Fruska Gora
Сремски	Вршачко Белоцркванско Делиблатска пешчара	Southern Banat	Vrsac Bela Crkva Deliblato Sands
Јужнобанатски	Банатско-потиско	Northern Banat	Banat-Tisa
Севернобанатски	Палићко Хоргошко		Palic Horgos
Северни...*	Источко Пећко	Northern Kosovo*	Istok Pec
Јужни.....*	Ђаковичко Ораховачко Призренско Суворечко Малишевско	Southern Kosovo*	Djakovica Orahovac Prizren Suva Reka Malisevo

\* Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

## 2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In serbo</i> <i>(Контролисано порекло / К.П.)</i>	<i>In inglese</i> <i>(Indicazione geografica/IG)</i>
Тимочки	Timok
Нишавско-јужноморавски	Nisava-Juzna Morava
Западноморавски	Zapadna Morava
Шумадијско-великоморавски	Sumadija-Velika Morava
Поцерски	Cer
Сремски	Srem
Банатски	Banat
Суботичко-хоргошка пешчара	Subotica-Horgos Sands
Косовско-метохијски *	Kosovo-Metohija *

\* Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

## **(B) - BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA SERBIA**

### **1. Acquavite di frutta**

**Српска шљивовица (Srpska sljivovica)**

### **2. Acquavite di vino**

**Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja)**

**Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca)**

**Тимочка лозовача (Timocka lozovaca)**

**Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca)**

**Вршачка комовица (Vrsacka komovica)**

**Жупска комовица (Zupska komovica)**

**Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica)**

### **3. Altre bevande spiritose**

**Шумадијски чај (Sumadijski caj)**

**Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije)**

**Пиротска линцура (Pirotaska lincura)**

**Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja)**

**Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice)**

**Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta)**

## APPENDICE 2

### ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 7 DELL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 2)

#### PARTE A: NELLA COMUNITÀ

<i>Menzioni tradizionali</i>	<i>Vini interessati</i>	<i>Categoria di vini</i>	<i>Lingua</i>
<b>REPUBBLICA CECA</b>			
pozdní sběr	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>
archivní víno	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>
panenské víno	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>
<b>GERMANIA</b>			
Qualitätswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g.U	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein mit Prädikat / at/ Q.b.A.m.Pr / Prädikatswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätsschaumwein garantierte Ursprungs / Q.g.U	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Auslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Beerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Eiswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kabinett	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Spätlese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Trockenbeerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Landwein	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	
Affentaler	<i>Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Badisch Rotgold	<i>Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Ehrentrudis	<i>Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Hock	<i>Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau</i>	<i>VDT con IG V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Klassik / Classic	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>

Liebfrau(en)milch	<i>Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Riesling-Hochgewächs	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schillerwein	<i>Württemberg</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Weißherbst	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Winzersekt	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
<b>GRECIA</b>			
Όνομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Όνομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Όινοσ γλυκόσ φυσικόσ (Vin doux naturel)	<i>Μοσχάτοσ Κεφαλληνίασ (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτοσ Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτοσ Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτοσ Λήμου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτοσ Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίασ (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμοσ (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνέσ (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Όινοσ φυσικόσ γλυκόσ (Vin naturellement doux)	<i>Vins de paille : Κεφαλληνίασ (de Céphalonie), Δαφνέσ (de Dafnès), Λήμου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμοσ (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Όνομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Τοπικόσ Όινοσ (vins de pays)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>

Αμπέλι (Ampeli)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αρχοντικό (Archontiko)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Κάβα (Cava)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	<i>Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Κάστρο (Kastro)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Κτήμα (Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Λιαστός (Liaustos)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μετόχι (Metochi)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μοναστήρι (Monastiri)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Νάμα (Nama)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Νυχτέρι (Nychteri)	<i>Σαντορίνη</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Πύργος (Pyrgos)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Βερντέα (Verntea)	<i>Ζάκυνθος</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Vinsanto	<i>Σαντορίνη</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
<b>SPAGNA</b>			
Denominacion de origen (DO)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Denominacion de origen calificada (DOCa)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>

Vino dulce natural	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino generoso	<sup>7</sup>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino generoso de licor	<sup>8</sup>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
<i>Vino de la Tierra</i>	<i>Tous</i>	<i>VDT con IG</i>	
Aloque	<i>DO Valdepeñas</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Amontillado	<i>DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Añejo	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Spagnolo</i>
Añejo	<i>DO Malaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Chacoli / Txakolina	<i>DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Clásico	<i>DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Cream	<i>DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Criadera	<i>DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>

<sup>7</sup> Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

<sup>8</sup> Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.



	<i>Huelva</i>		
Criaderas y Soleras	<i>DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Crianza	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Dorado	<i>DO Rueda DO Malaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Fino	<i>DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Fondillon	<i>DO Alicante</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Gran Reserva	<i>Tutti i v.q.p.r.d. Cava</i>	<i>V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Lágrima	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Noble	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Spagnolo</i>
Noble	<i>DO Malaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Oloroso	<i>DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Pajarete	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Pálido	<i>DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Palo Cortado	<i>DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Primero de cosecha	<i>DO Valencia</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Rancio	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Raya	<i>DO Montilla-Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Reserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Sobremadre	<i>DO vinos de Madrid</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Solera	<i>DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>

	<i>Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva</i>		
Superior	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Trasañejo	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino Maestro	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vendimia inicial	<i>DO Utiel-Requena</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Viejo	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino de tea	<i>DO La Palma</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
<b>FRANCIA</b>			
Appellation d'origine contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	
Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin doux naturel	<i>AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin de pays	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Ambré	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Château	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Clairnet	<i>AOC Bourgogne AOC Bordeaux</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Claret	<i>AOC Bordeaux</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Clos	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Cru Artisan	<i>AOC Médoc, Haut- Médoc, Margaux, Moulis, Lustrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Cru Bourgeois	<i>AOC Médoc, Haut- Médoc, Margaux, Moulis, Lustrac, St</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

	Julien, Pauillac, St Estèphe		
Cru Classé, <i>éventuellement précédé de :</i> Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.	AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Edelzwicker	<i>AOC Alsace</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Grand Cru	<i>AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Grand Cru	<i>Champagne</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Hors d'âge	<i>AOC Rivesaltes</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Passe-tout-grains	<i>AOC Bourgogne</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Premier Cru	<i>AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, , Côtes de Brouilly, , Fixin, Gevrey Chambertin,</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

	<i>Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, , Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée</i>		
<i>Primeur</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
<i>Rancio</i>	<i>AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Sélection de grains nobles</i>	<i>AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Sur Lie</i>	<i>AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
<i>Tuilé</i>	<i>AOC Rivesaltes</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vendanges tardives</i>	<i>AOC Alsace, Jurançon</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Villages</i>	<i>AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vin de paille</i>	<i>AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vin jaune</i>	<i>AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

	<i>Châlon)</i>		
<b>ITALIA</b>			
Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vino Dolce Naturale	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Inticazione geografica tipica (IGT)	<i>Tutti</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
Landwein	<i>Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Vin de pays	<i>Vini con IG della regione Valle d'Aosta</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Francese</i>
Alberata o vigneti ad alberata	<i>DOC Aversa</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Amarone	<i>DOC Valpolicella</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Ambra	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Ambrato	<i>DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Annoso	<i>DOC Controguerra</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Apianum	<i>DOC Fiano di Avellino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Latino</i>
Auslese	<i>DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Barco Reale	<i>DOC Barco Reale di Carmignano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Brunello	<i>DOC Brunello di Montalcino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Buttafuoco	<i>DOC Oltrepò Pavese</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cacc'e mitte	<i>DOC Cacc'e Mitte di Lucera</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cagnina	<i>DOC Cagnina di Romagna</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

Cannellino	<i>DOC Frascati</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cerasuolo	<i>DOC Cerasuolo di Vittoria</i> <i>DOC Montepulciano d'Abruzzo</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Chiaretto	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Ciaret	<i>DOC Monferrato</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Château	<i>DOC de la région Valle d'Aosta</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Classico	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Dunkel	<i>DOC Alto Adige</i> <i>DOC Trentino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Est !Est ! !Est ! ! !	<i>DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Latino</i>
Falerno	<i>DOC Falerno del Massico</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Fine	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Fior d'Arancio	<i>DOC Colli Euganei</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Falerio	<i>DOC Falerio dei colli Ascolani</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Flétri	<i>DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Garibaldi Dolce (ou GD)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Governo all'uso toscano	<i>DOCG Chianti / Chianti Classico</i> <i>IGT Colli della Toscana Centrale</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Gutturnio	<i>DOC Colli Piacentini</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Italia Particolare (ou IP)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet	<i>DOC Caldaro</i> <i>DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kretzer	<i>DOC Alto Adige</i> <i>DOC Trentino</i> <i>DOC Teroldego Rotaliano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Lacrima	<i>DOC Lacrima di Morro d'Alba</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Lacryma Christi	<i>DOC Vesuvio</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Lambiccato	<i>DOC Castel San Lorenzo</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

London Particular (ou LP ou Inghilterra)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Morellino	<i>DOC Morellino di Scansano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Occhio di Pernice	<i>DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Oro	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Pagadebit	<i>DOC pagadebit di Romagna</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Passito	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Ramie	<i>DOC Pinerolese</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rebola	<i>DOC Colli di Rimini</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Recioto	<i>DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Riserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rubino	<i>DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rubino	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sangue di Giuda	<i>DOC Oltrepò Pavese</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Scelto	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sciacchetrà	<i>DOC Cinque Terre</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sciac-trà	<i>DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sforzato, Sfursàt	<i>DO Valtellina</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Spätlese	<i>DOC / IGT de Bolzano</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Soleras	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

Stravecchio	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Strohwein	<i>DOC / IGT de Bolzano</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Superiore	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Superiore Old Marsala (ou SOM)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Torchiato	<i>DOC Colli di Conegliano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Torcolato	<i>DOC Breganze</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vecchio	<i>DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vendemmia Tardiva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Verdolino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vergine	<i>DOC Marsala DOC Val di Chiana</i>	<i>V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vermiglio	<i>DOC Colli dell'Etruria Centrale</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Fiore	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Nobile	<i>Vino Nobile di Montepulciano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Novello o Novello	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vin santo / Vino Santo / Vinsanto	<i>DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>



	<i>Montepulciano, Trentino</i>		
Vivace	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
<b>CIPRO</b>			
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Τοπικός Οίνος (Regional Wine)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μοναστήρι (Monastiri)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Κτήμα (Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es))	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μονή (Moni)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
<b>LUSSEMBURGO</b>			
Marque nationale	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation d'origine contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin de pays	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Grand premier cru	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Premier cru	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin classé	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Château	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<b>UNGHERIA</b>			
minőségi bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
különleges minőségű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
fordítás	<i>Tokaj /-i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
máslás	<i>Tokaj /-i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
szamorodni	<i>Tokaj /-i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
aszú ... puttonyos, completed by the numbers 3-6	<i>Tokaj /-i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
aszúszencia	<i>Tokaj /-i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
eszencia	<i>Tokaj /-i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
Tájbor	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Ungherese</i>
Bikavér	<i>Eger, Szekszárd</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
késői szüretelésű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
válogatott szüretelésű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
muzeális bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
Siller	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG e v.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
<b>AUSTRIA</b>			

Qualitätswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Ausbruch / Ausbruchwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Auslese / Auslesewein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Beerenauslese (wein)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Eiswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kabinett / Kabinettwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schilfwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Spätlese / Spätlesewein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Strohwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Trockenbeerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Landwein	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	
Ausstich	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Auswahl	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Bergwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Klassik / Classic	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Erste Wahl	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Hausmarke	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Heuriger	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Jubiläumswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Reserve	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schilcher	<i>Steiermark</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Sturm	<i>Tutti</i>	<i>Mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Tedesco</i>
<b>PORTOGALLO</b>			
Denominação de origem (DO)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Denominação de origem controlada (DOC)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho doce natural	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho generoso	<i>DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho regional	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Canteiro	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Colheita Seleccionada	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>

Crusted / Crusting	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Escolha	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Escuro	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Fino	<i>DO Porto</i> <i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Frasqueira	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Garrafeira	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i> <i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Lágrima	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Leve	<i>VDT con IG</i> <i>Estremadura e</i> <i>Ribatejano</i> <i>DO Madeira, DO</i> <i>Porto</i>	<i>VDT con IG</i> <i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Nobre	<i>DO Dão</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Reserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.,</i> <i>v.s.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Reserva velha (o grande reserva)	<i>DO Madeira</i>	<i>V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Ruby	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Solera	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Super reserve	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Superior	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e</i> <i>VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Tawny	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Vintage	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
<b>SLOVENIA</b>			
Penina	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
pozna trgatev	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
Izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
jagodni izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
suhi jagodni izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
ledeno vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
arhivsko vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
mlado vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
Cviček	<i>Dolenjska</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
Teran	<i>Kras</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
<b>SLOVACCHIA</b>			
Forditáš	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
Mášlaš	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>

	<i>ské</i>		
Samorodné	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
výber ... putňový, completata dai numeri 3-6	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
výberová esencia	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
Esencia	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
<b>BULGARIA</b>			
Гарантирано наименование за произход (ГНП) <i>(guaranteed appellation of origin)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Гарантирано наименование за произход (ГНП) <i>(guaranteed appellation of origin)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) <i>(guaranteed and controlled appellation of origin)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Благородно сладко вино (БСВ) <i>(noble sweet wine)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
регионално вино <i>(Regional wine)</i>	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
<i>Ново</i> <i>(young)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i> <i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Премиум <i>(premium)</i>	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Резерва <i>(reserve)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i> <i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Премиум резерва <i>(premium reserve)</i>	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Bulgaro</i>
Специална резерва <i>(special reserve)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Специална селекция (special selection)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Колекционно (collection)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва <i>(premium oak)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Беритба на презряло грозде <i>(vintage of overripe grapes)</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>
Розенталер	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Bulgaro</i>

<i>(Rosenthaler)</i>			
<b>ROMANIA</b>			
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Cules la maturitate deplină (C.M.D.)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Cules târziu (C.T.)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Cules la înobilarea boabelor (C.I.B.)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Vin cu indicație geografică	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Rumeno</i>
Rezervă	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>
Vin de vinotecă	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Rumeno</i>

## PARTE B: IN SERBIA

<b>Elenco delle menzioni tradizionali specifiche per i vini</b>			
<i>Menzioni tradizionali specifiche</i>	<i>Vini interessati</i>	<i>Categoria di vini</i>	
<b>Контролисано порекло / К.П. (Kontrolisano poreklo / K.P.)</b>	<b>Tutti</b>	Vini da tavola con indicazione geografica (prodotti in una regione)	
<b>Контролисано порекло и квалитет / К.П.К. (Kontrolisano poreklo i kvalitet / K.P.K.)</b>	<b>Tutti</b>	V.q.p.r.d. (prodotti in una regione determinata)	
<b>Контролисано порекло и гарантован квалитет / К.П.Г. (Kontrolisano poreklo i garantovan kvalitet / K.P.G.)</b>	<b>Tutti</b>	V.q.p.r.d., (prodotti in una sottoregione)	
<b>Elenco delle menzioni tradizionali complementari per i vini</b>			
<i>Menzioni tradizionali complementari</i>	<i>Vini interessati</i>	<i>Categoria di vini</i>	<i>Lingua</i>
<b>Сопствена берба (Production from own vineyards)</b>	<b>Tutti</b>	VDT con IG, v.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	<b>Serbo</b>
<b>Архивско вино (Reserve)</b>	<b>Tutti</b>	V.q.p.r.d.	<b>Serbo</b>
<b>Касна берба (Late harvest)</b>	<b>Tutti</b>	V.q.p.r.d.	<b>Serbo</b>
<b>Суварак (Overripe grapes)</b>	<b>Tutti</b>	V.q.p.r.d.	<b>Serbo</b>
<b>Младо вино (Young wine)</b>	<b>Tutti</b>	VDT con IG e v.q.p.r.d.	<b>Serbo</b>

## **APPENDICE 3**

### **ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO**

#### **DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 2**

**(a) Serbia**

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Serbia

Telefono: +381 11 3611880

Fax: +381 11 3631652

e-mail: [m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu](mailto:m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu)

**(b) Comunità**

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B - Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgio

Telefono: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

e-mail : AGRI EC Serbia wine trade

# **Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia**

## **PROTOCOLLO 3**

### **relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Serbia**

#### **INDICE**

TITOLO I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1	Definizioni
TITOLO II	DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Articolo 2	Requisiti generali
Articolo 3	Cumulo nella Comunità
Articolo 4	Cumulo in Serbia
Articolo 5	Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 7	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8	Unità da prendere in considerazione
Articolo 9	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10	Assortimenti
Articolo 11	Elementi neutri
TITOLO III	REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12	Principio di territorialità
Articolo 13	Trasporto diretto
Articolo 14	Esposizioni
TITOLO IV	RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V	PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16	Requisiti generali
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 18	Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21	Contabilità separata



- Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura  
Articolo 23 Esportatore autorizzato  
Articolo 24 Validità della prova dell'origine  
Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine  
Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate  
Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine  
Articolo 28 Documenti giustificativi  
Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi  
Articolo 30 Discordanze ed errori formali  
Articolo 31 Importi espressi in euro

#### TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 32 Assistenza reciproca  
Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine  
Articolo 34 Composizione delle controversie  
Articolo 35 Sanzioni  
Articolo 36 Zone franche

#### TITOLO VII CEUTA E MELILLA

- Articolo 37 Attuazione del presente protocollo  
Articolo 38 Condizioni speciali

#### TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 39 Modifiche del presente protocollo

#### ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura

Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

#### DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### *ARTICOLO 1*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Serbia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Serbia;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Serbia;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

## TITOLO II

### DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

#### *ARTICOLO 2*

##### *Requisiti generali*

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
  - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;
  - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:
  - a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5;
  - b) i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

#### *ARTICOLO 3*

##### *Cumulo nella Comunità*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Serbia, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea<sup>9</sup>, o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995<sup>10</sup>, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito

---

<sup>9</sup> Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

<sup>10</sup> La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
  - a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
  - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;
  - e
  - c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce alla Serbia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 4** **Cumulo in Serbia**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Serbia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Serbia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea<sup>11</sup> o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995<sup>12</sup>, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Serbia. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

---

<sup>11</sup> Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

<sup>12</sup> La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Serbia non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Serbia soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Serbia.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Serbia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
  - a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
  - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
  - e
  - c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Serbia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 5** ***Prodotti interamente ottenuti***

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Serbia:
  - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Serbia, con le loro navi;
  - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
  - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  - k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Serbia,
  - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Serbia,
  - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
  - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Serbia;
  - e
  - e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Serbia.

## **ARTICOLO 6**

### ***Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati***

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
- Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

#### **ARTICOLO 7**

##### ***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti***

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
  - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
  - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
  - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
  - e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
  - f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
  - g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
  - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
  - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
  - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
  - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
  - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
  - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
  - n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
  - o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);
  - p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1,

si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Serbia su quel prodotto.

## **ARTICOLO 8**

### ***Unità da prendere in considerazione***

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
  - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

## **ARTICOLO 9**

### ***Accessori, pezzi di ricambio e utensili***

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

## **ARTICOLO 10**

### ***Assortimenti***

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

## **ARTICOLO 11**

### ***Elementi neutri***

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;



- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

### **TITOLO III**

## **REQUISITI TERRITORIALI**

### **ARTICOLO 12**

#### ***Principio di territorialità***

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Serbia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Serbia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Serbia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
  - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
  - e
  - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Serbia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Serbia e successivamente reimportati, purché:
  - a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Serbia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che va oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;
  - e
  - b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
    - i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
    - e
    - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Serbia non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Serbia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Serbia con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Serbia, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Serbia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

### ***ARTICOLO 13*** ***Trasporto diretto***

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Serbia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.  

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Serbia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
  - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
  - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
    - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
    - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;e
  - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

### ***ARTICOLO 14*** ***Esposizioni***

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella

Comunità o in Serbia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Serbia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
  - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Serbia;
  - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
  - e
  - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## **TITOLO IV**

### **RESTITUZIONE O ESENZIONE**

#### **ARTICOLO 15**

##### ***Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi***

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Serbia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Serbia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.

## **TITOLO V**

### **PROVA DELL'ORIGINE**

#### ***ARTICOLO 16***

##### ***Requisiti generali***

1. I prodotti originari della Comunità importati in Serbia e i prodotti originari della Serbia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
  - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o
  - b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

#### ***ARTICOLO 17***

##### ***Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1***

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1,

tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Serbia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

#### **ARTICOLO 18**

##### ***Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1***

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
  - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
  - o
  - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY",
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

## **ARTICOLO 19**

### ***Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1***

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

## **ARTICOLO 20**

### ***Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza***

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Serbia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

## **ARTICOLO 21**

### ***Contabilità separata***

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

## **ARTICOLO 22**

### ***Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura***

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
  - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23
  - o
  - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

## **ARTICOLO 23**

### ***Esportatore autorizzato***

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

#### **ARTICOLO 24**

##### ***Validità della prova dell'origine***

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

#### **ARTICOLO 25**

##### ***Presentazione della prova dell'origine***

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

#### **ARTICOLO 26**

##### ***Importazioni con spedizioni scaglionate***

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### **ARTICOLO 27**

##### ***Esonero dalla prova dell'origine***

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.



2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

### **ARTICOLO 28** ***Documenti giustificativi***

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Serbia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Serbia in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Serbia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

### **ARTICOLO 29** ***Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi***

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

**ARTICOLO 30**  
***Discordanze ed errori formali***

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

**ARTICOLO 31**  
***Importi espressi in euro***

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Serbia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Serbia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

## **TITOLO VI**

### **MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### ***ARTICOLO 32***

##### ***Assistenza reciproca***

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Serbia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Serbia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

#### ***ARTICOLO 33***

##### ***Verifica delle prove dell'origine***

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga

informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

**ARTICOLO 34**  
***Composizione delle controversie***

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

**ARTICOLO 35**  
***Sanzioni***

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

**ARTICOLO 36**  
***Zone franche***

1. La Comunità e la Serbia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Serbia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

**TITOLO VII**

**CEUTA E MELILLA**

**ARTICOLO 37**  
***Attuazione del presente protocollo***

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta o Melilla.
2. I prodotti originari della Serbia importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Serbia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

**ARTICOLO 38**  
**Condizioni speciali**

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
  - 1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
    - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
    - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
      - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6oppure
    - ii) che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;
  - 1.2. prodotti originari della Serbia:
    - a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia;
    - b) i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
      - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6oppure
    - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Serbia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***ARTICOLO 39***

#### ***Modifiche del presente protocollo***

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

# ALLEGATO I

## NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

### Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

### Nota 2

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

### Nota 3

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai



superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

#### **Nota 4**

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

#### **Nota 5**

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la produzione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;

- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30%.

#### **Nota 6**

- 6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

#### **Nota 7**

- 7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
  - a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

## ALLEGATO II

### ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

<i>Voce SA</i>	<i>Designazione delle merci</i>	<i>Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario</i>	
(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione: - in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati	
	- altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	- altre	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		

	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506	
	- altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	- altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	- altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		
	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	- altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		



	- Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	- altre	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione: - in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco <i>Zea indurata</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata	
	- Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	

2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	

2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione: - in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>13</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>14</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>15</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>16</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>17</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>13</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

<sup>14</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2.

<sup>15</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2.

<sup>16</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2.

<sup>17</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>18</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>19</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>18</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

<sup>19</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>20</sup> o	
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>21</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>20</sup>

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

<sup>21</sup>

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altre		
	-- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



	-- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altre	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	- ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altre	Fabbricazione: - a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	- Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo	Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria	
	- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:		
	- fatte di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup>	
	- fatte di stoffe	Fabbricazione a partire da (7): - fibre naturali - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - sostanze chimiche o paste tessili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: - a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo <sup>22</sup>	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»); resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso <sup>23</sup> di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>22</sup> La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

<sup>23</sup> Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>24</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altre	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,	
		- i materiali della voce 3404	
		Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>24</sup>

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806	Gomme-esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali :		
	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
	- I seguenti prodotti della presente voce: -- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</li> <li>-- scambiatori di ioni</li> <li>-- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</li> <li>-- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</li> <li>-- Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici</li> <li>-- Oli di flemma e olio di Dippel</li> <li>-- Miscele di sali aventi differenti anioni</li> <li>-- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</li> </ul>		
	- altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto<sup>25</sup></li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>26</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>25</sup> Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

<sup>26</sup> Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

ex 3907	- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>27</sup>	
	- Poliesteri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:		
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altro:		
	-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>28</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>29</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>27</sup> Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

<sup>28</sup> Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

<sup>29</sup> Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.



ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>30</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per soles	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate	
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Produzione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>30</sup>

Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 100316 dal trasmittometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
	- levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	

ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		

	- Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex Capitolo 50	Seta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da <sup>31</sup> : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>32</sup>	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>33</sup> :	
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>31</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>32</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>33</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da <sup>34</sup> : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>35</sup>	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>36</sup> :	
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da <sup>37</sup> : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>38</sup>	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>39</sup> :	

<sup>34</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>35</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>36</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>37</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>38</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>39</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- filati di cocco,</li> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> <li>- carta</li> </ul> <p>o</p>	
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	<p>Fabbricazione a partire da<sup>40</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>41</sup>	
	- altro	<p>Fabbricazione a partire da<sup>42</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- filati di cocco,</li> <li>- filati di iuta,</li> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- sostanze chimiche o paste tessili, oppure</li> <li>- carta</li> </ul> <p>o</p>	

<sup>40</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>41</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>42</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da <sup>43</sup> : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>44</sup>	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>45</sup> :	
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da <sup>46</sup> : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

<sup>43</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>44</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>45</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>46</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>47</sup>	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>48</sup> : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da <sup>49</sup> : - filati di cocco, - fibre naturali, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da <sup>50</sup> : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia,	
		- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>51</sup> : - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	

<sup>47</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>48</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>49</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>50</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>51</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>52</sup> : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da <sup>53</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da <sup>54</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	- di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da <sup>55</sup> : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia,	
		- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da <sup>56</sup> : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	

<sup>52</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>53</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>54</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>55</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>56</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>57</sup> : - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, oppure - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:		
	- Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>58</sup>	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>59</sup> :	
		- fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	

<sup>57</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>58</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>59</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
	- contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	
	- altro	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati <sup>60</sup>	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:		
	- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>61</sup> :	
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>60</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>61</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
	- Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da <sup>62</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
	- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche	
	- altro	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	- Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da <sup>63</sup> : - filati di cocco, - i materiali seguenti: -- filati di politetrafluoroetilene <sup>64</sup> , -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,	

<sup>62</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>63</sup>

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>64</sup>

L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

		-- monofilati di politetrafluoroetilene <sup>65</sup> , -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici <sup>66</sup> ,	
		-- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure -- sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>67</sup> : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da <sup>68</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati <sup>6970</sup>	
	- altro	Fabbricazione a partire da <sup>71</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:	Fabbricazione a partire da filati <sup>7273</sup>	

<sup>65</sup> L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

<sup>66</sup> L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

<sup>67</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>68</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>69</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>70</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>71</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>72</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>73</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>74</sup> o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>75</sup>	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati <sup>76</sup> o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>77</sup>	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>7879</sup> o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>80</sup>	
	- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>8182</sup> o	
		Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>74</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>75</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>76</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>77</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>78</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>79</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>80</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>81</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>82</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>83</sup> o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>84</sup>	
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati <sup>85</sup> o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>86</sup>	
	- Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione a partire da filati <sup>87</sup>	
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da <sup>88</sup> : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro:		
	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>8990</sup> o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>9192</sup>	

83

Cfr. la nota introduttiva 6.

84

Cfr. la nota introduttiva 6.

85

Cfr. la nota introduttiva 6.

86

Cfr. la nota introduttiva 6.

87

Cfr. la nota introduttiva 6.

88

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

89

Cfr. la nota introduttiva 6.

90

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

91

Cfr. la nota introduttiva 6.

6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da <sup>93</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	- non di tessuti	Fabbricazione a partire da <sup>9495</sup> : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>9697</sup>	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>98</sup>	

<sup>92</sup> Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>93</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>94</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>95</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>96</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>97</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>98</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.



Ex 6506	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>99</sup>	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII <sup>100</sup>	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

<sup>99</sup>

Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>100</sup>

SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure - lana di vetro	
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- greggio	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	
ex 7315	Catene antidrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio :		
	- Rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: - a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio:		
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- altro	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902	
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	

8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <sup>101</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>101</sup>

Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto



da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati, - in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	- altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie) , i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 8486	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma</li> <li>- macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli</li> <li>- macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro</li> <li>- Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464</li> <li>- strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- forme, per formare ad iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine ed apparecchi della voce 8428	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

8523	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- schede di prossimità e "schede intelligenti" ("smart cards") con due e o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- "schede intelligenti" ("smart cards") con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528	- monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471  - altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione:  - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,  - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione:  - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altro	Fabbricazione:  - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,  - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1000 V	Fabbricazione:  - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,  - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	- Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1000 V	Fabbricazione:  - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,  - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	-- di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

	-- di ceramica, di ferro e di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	-- di rame	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici:		
	- Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto  o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto



8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):		
	- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	-- inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup>	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- superiore a 50 cm <sup>3</sup>	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altro	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracadute a motore ("rotochute")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altro	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura		
	- Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 91	Svegliate, pendole, orologi e loro parti; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Altri orologi	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Capitolo 93	Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettercci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; Costruzioni prefabbricate eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbizzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non supera il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

## **ALLEGATO III**

### **FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**

#### *Istruzioni per la stampa*

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.



## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

<b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR.1 N. A 000.000</b>		
Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo			
<b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b> ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)			
<b>3. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	<b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	<b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
<b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)	<b>7. Osservazioni</b>		
<b>8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli<sup>(1)</sup>;</b> <b>Descrizione delle merci</b>	<b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)</b>	<b>10. Fatture</b> (indicazione facoltativa)	
<b>11. VISTO DELLA DOGANA</b> <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione <sup>(2)</sup> Modello ..... n. .... del..... Ufficio doganale ..... Paese in cui è rilasciato il certificato .....Timbro ..... Luogo e data ..... ..... (Firma)	<b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b> Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data ..... ..... (Firma)		

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

(2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

<p><b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b></p>	<p><b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e</p> <p>che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p> <p>.....</p> <p>(1) Apporre una X nella casella pertinente.</p>

**NOTA ESPLICATIVA**

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese in cui è rilasciato il certificato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

<b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)	<b>EUR.1 N. A 000.000</b>		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
	<b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b> ..... <div style="text-align: center; padding: 5px;">e</div> ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
<b>3. Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	<b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>	<b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>	
<b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)	<b>7. Osservazioni</b>		
<b>8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli (1); designazione delle merci</b>	<b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)</b>	<b>10. Fatture</b> (indicazione facoltativa)	

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....  
.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi<sup>102</sup>:

.....  
.....  
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

DOMANDA il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)

<sup>102</sup>

Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali. I presenti livelli massimi saranno aggiornati come previsto nelle pertinenti direttive e in funzione della loro possibile futura revisione.

## ALLEGATO IV

### TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

#### *Versione bulgara*

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...<sup>(1)</sup>) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ....<sup>(2)</sup> преференциален произход

#### *Versione spagnola*

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...<sup>(1)</sup>) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...<sup>(2)</sup>.

#### *Versione ceca*

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...<sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ...<sup>(2)</sup>.

#### *Versione danese*

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...<sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...<sup>(2)</sup>.

#### *Versione tedesca*

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...<sup>(2)</sup> Ursprungswaren sind.

#### *Versione estone*

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ...<sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on ...<sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

#### *Versione greca*

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...<sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...<sup>(2)</sup>.

#### *Versione inglese*

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(2)</sup> preferential origin.

#### *Versione francese*

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>(2)</sup>.

#### *Versione italiana*

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(2)</sup>.

*Versione lettone*

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ...<sup>(2)</sup>.

*Versione lituana*

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...<sup>(2)</sup> preferencinės kilmės prekės.

*Versione ungherese*

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...<sup>(2)</sup> származásúak.

*Versione maltese*

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...<sup>(2)</sup>.

*Versione olandese*

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ...<sup>(2)</sup>.

*Versione polacca*

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...<sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie.

*Versione portoghese*

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º. ...<sup>(1)</sup>), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...<sup>(2)</sup>.

*Versione rumena*

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...<sup>(2)</sup>.

*Versione slovacca*

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...<sup>(2)</sup>.

*Versione slovena*

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...<sup>(1)</sup>) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...<sup>(2)</sup> poreklo.

*Versione finlandese*

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ...<sup>(2)</sup>.

*Versione svedese*

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung<sup>(2)</sup>.

*Versioni serbe*

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.....<sup>(1)</sup>) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи .....<sup>(2)</sup> преференцијалног порекла.

or

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....<sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....<sup>(2)</sup> preferencijalnog porekla.

- 
- (1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
  - (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
  - (3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.
  - (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

## ALLEGATO V

### PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

<i>Codice NC</i>	<i>Designazione delle merci</i>
1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1806 10 90	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 55% e inferiore all'80% -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80%
1806 20 95	- altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg -- altro --- altro
1901 90 99	Estratti di malto, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove - altro -- altro, esclusi gli estratti di malto --- altro
2101 12 98	Altre preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Altre preparazioni a base di tè o di mate
2106 90 59	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove - altro



	- - altro
2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altro, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate - - altro --- altro
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol ---- altre: ----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola ----- altro

## **DICHIARAZIONE COMUNE**

### **RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA**

1. La Serbia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

## **DICHIARAZIONE COMUNE**

### **RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

1. La Serbia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

# **Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia**

## **PROTOCOLLO 4**

### **in materia di trasporti terrestri**

#### ***ARTICOLO 1***

##### ***Scopo***

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

#### ***ARTICOLO 2***

##### ***Ambito di applicazione***

1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
  - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
  - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
  - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
  - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
  - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

#### ***ARTICOLO 3***

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Serbia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;
- b) traffico di transito della Serbia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Serbia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Serbia, effettuato da un vettore stabilito in Serbia;
- c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio

supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

## **INFRASTRUTTURE**

### ***ARTICOLO 4***

#### ***Disposizione generale***

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Serbia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei VII e X e il collegamento ferroviario da Belgrado a Vrbnica (frontiera con il Montenegro), che fanno parte della rete principale di trasporto regionale.

### ***ARTICOLO 5***

#### ***Pianificazione***

Lo sviluppo sul territorio serbo di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità della Serbia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per la Serbia. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

### ***ARTICOLO 6***

#### ***Aspetti finanziari***

1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.
2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

## **TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO**

### ***ARTICOLO 7***

#### ***Disposizione generale***

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

**ARTICOLO 8**  
***Aspetti particolari in materia di infrastrutture***

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie serbe, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

**ARTICOLO 9**  
***Misure di sostegno***

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Serbia nell'ambito delle rispettive legislazioni;
- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

**ARTICOLO 10**  
***Ruolo delle ferrovie***

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;
- preparare la partecipazione della Serbia all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

# TRASPORTI SU STRADA

## *ARTICOLO 11*

### *Disposizioni generali*

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Serbia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e la Serbia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Serbia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunità.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.
4. Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Serbia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.
5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Serbia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

## *ARTICOLO 12*

### *Accesso al mercato*

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Serbia;
- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

**ARTICOLO 13**  
***Imposte, pedaggi ed altri oneri***

1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Serbia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Serbia si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantoché non sarà stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Serbia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

**ARTICOLO 14**  
***Pesi e dimensioni***

1. La Serbia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Serbia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
2. La Serbia cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

**ARTICOLO 15**  
***Ambiente***

1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.
4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

#### ***ARTICOLO 16***

##### ***Aspetti sociali***

1. La Serbia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.
2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.
3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.
4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

#### ***ARTICOLO 17***

##### ***Disposizioni relative al traffico***

1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

#### ***ARTICOLO 18***

##### ***Sicurezza stradale***

1. La Serbia armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.
2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.



# SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

## **ARTICOLO 19**

### ***Semplificazione delle formalità***

1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.
3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ARTICOLO 20**

### ***Estensione dell'ambito di applicazione***

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

## **ARTICOLO 21**

### ***Attuazione***

1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 123 del presente accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
  - a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
  - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
  - c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
  - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.

## DICHIARAZIONE COMUNE

1. La Comunità e la Serbia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006<sup>103104</sup>: *Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):*

		<i>Massa di monossido di carbonio</i>	<i>Massa di idrocarburi</i>	<i>Massa di ossidi di azoto</i>	<i>Massa di particolati</i>	<i>Fumo</i>
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) g/kWh	m <sup>-1</sup>
Riga B1	Euro IV	1,5	0,46	3,5	0,02	0,5

*Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europea):*

		<i>Massa di monossido di carbonio</i>	<i>Massa di idrocarburi non metanici</i>	<i>Massa di metano</i>	<i>Massa di ossidi di azoto</i>	<i>Massa di particolati</i>
		(CO) g/kWh	(NMHC) g/kWh	(CH4) (a) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) (b) g/kWh
Riga B1	Euro IV	4,0	0,55	1,1	3,5	0,03

- a) Solo per motori a GN.  
b) Non si applica ai motori a gas.

2. In futuro, la Comunità e la Serbia cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

<sup>103</sup> Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).

<sup>104</sup> Questi valori limite saranno aggiornati a norma delle direttive pertinenti e in funzione delle eventuali revisioni future degli stessi.

# **Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia**

## **PROTOCOLLO 5**

### **sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica**

1. Le Parti riconoscono che la Serbia deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.
2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Serbia può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:
  - a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
  - b) il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e
  - c) la Serbia presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.
4. La Serbia presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.

La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato.

Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma,

l'autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

6. Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica alla Serbia per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Serbia e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.
9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

# **Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia**

## **PROTOCOLLO 6**

### **sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale**

#### ***ARTICOLO 1***

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente protocollo:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

#### ***ARTICOLO 2***

##### ***Ambito di applicazione***

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

#### ***ARTICOLO 3***

##### ***Assistenza su richiesta***

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta

applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
  - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
  - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
  - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
  - c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
  - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

#### ***ARTICOLO 4*** ***Assistenza spontanea***

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

## **ARTICOLO 5**

### **Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- a) consegnare tutti i documenti o
- b) notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

## **ARTICOLO 6**

### **Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
  - a) l'autorità richiedente;
  - b) la misura richiesta;
  - c) oggetto e ragione della domanda;
  - d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
  - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

## **ARTICOLO 7**

### **Espletamento delle domande**

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

#### **ARTICOLO 8**

##### ***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni***

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

#### **ARTICOLO 9**

##### ***Deroghe all'obbligo di prestare assistenza***

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
  - a) possa pregiudicare la sovranità della Serbia o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
  - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
  - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.



**ARTICOLO 10**  
**Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

**ARTICOLO 11**  
**Periti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

**ARTICOLO 12**  
**Spese di assistenza**

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

### **ARTICOLO 13**

#### ***Attuazione***

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Serbia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

### **ARTICOLO 14**

#### ***Altri accordi***

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
  - a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
  - b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Serbia; e
  - c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Serbia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.

# **Accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia**

## **PROTOCOLLO 7**

### **Composizione delle controversie**

#### **CAPITOLO I - OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

##### ***ARTICOLO 1***

###### ***Obiettivo***

L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

##### ***ARTICOLO 2***

###### ***Ambito di applicazione***

Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

- a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47;
- b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):
  - Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58)
  - Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3)
  - Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 3, primo comma, seconda frase)
  - Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71);
- c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:
  - Articoli 75, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafi 1, 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).

#### **CAPITOLO II**

#### **PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

##### **SEZIONE I – PROCEDURA DI ARBITRATO**

###### ***ARTICOLO 3***

###### ***Avvio della procedura di arbitrato***

1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta

di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Composizione del collegio arbitrale***

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.
6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

**ARTICOLO 5**  
***Lodo del collegio arbitrale***

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.
4. La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.
5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

**SEZIONE II – APPLICAZIONE DEL LODO ARBITRALE**

**ARTICOLO 6**  
***Applicazione del lodo del collegio arbitrale***

Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

**ARTICOLO 7**  
***Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo***

1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4 del presente protocollo. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

### **ARTICOLO 8**

#### ***Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale***

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

### **ARTICOLO 9**

#### ***Provvedimenti temporanei in caso di non conformità***

1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.
2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
4. La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

## **ARTICOLO 10**

### ***Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici***

1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.
2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

## **SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ARTICOLO 11**

#### ***Pubbliche udienze***

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

### **ARTICOLO 12**

#### ***Informazioni e consulenza tecnica***

Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

### **ARTICOLO 13**

#### ***Principi di interpretazione***

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

**ARTICOLO 14**  
***Lodi e decisioni del collegio arbitrale***

1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

**CAPITOLO III**

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**ARTICOLO 15**  
***Elenco di arbitri***

1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.

**ARTICOLO 16**  
***Nesso con gli obblighi OMC***

In caso di adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
- b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
- c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.



## ***ARTICOLO 17***

### ***Termini***

1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.

## ***ARTICOLO 18***

### ***Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo***

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo, tranne l'articolo 2.

## **ATTO FINALE**

**I plenipotenziari:**

**DEL REGNO DEL BELGIO,  
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
DELLA REPUBBLICA CECA,  
DEL REGNO DI DANIMARCA,  
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
DELL'IRLANDA,  
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,  
DEL REGNO DI SPAGNA,  
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,  
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,  
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,  
DI MALTA,  
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,  
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,  
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
DELLA ROMANIA,  
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
DEL REGNO DI SVEZIA,  
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,**

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e

**la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

**i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA,**

in appresso denominata "la Serbia",

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, in appresso denominato "il presente accordo", hanno adottato i testi seguenti:

il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia:

- Allegato I (art. 21) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità
- Allegato II (art. 26) – Definizione dei prodotti "baby beef"
- Allegato III (art. 27) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità
- Allegato IV (art. 29) – Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi
- Allegato V (art. 30) – Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità
- Allegato VI (art. 52) – Stabilimento: "servizi finanziari"
- Allegato VII (art. 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ed i seguenti protocolli:

- Protocollo 1 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati
- Protocollo 2 (art. 28) – Vino e bevande spiritose
- Protocollo 3 (art. 44) – Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 4 (art. 61) – Trasporti terrestri
- Protocollo 5 (art. 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica
- Protocollo 6 (art. 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Protocollo 7 (art. 129) – Composizione delle controversie

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 3

Dichiarazione comune relativa all'articolo 32

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75

I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

## **DICHIARAZIONI COMUNI**

### **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3**

Le Parti del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali e non statali, rappresenti una delle più serie minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali, come ribadito dall'UNSCR 1540. La non proliferazione delle armi di distruzione di massa è quindi una preoccupazione comune delle Comunità europee, dei loro Stati membri e della Serbia.

La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa rappresenta inoltre un elemento fondamentale per l'Unione europea ove debba decidere di concludere un accordo con un paese terzo. Nel novembre 2003, pertanto, il Consiglio ha decretato l'inserimento di una clausola di non proliferazione nei nuovi accordi con paesi terzi e ha stabilito il testo di una clausola standard (vedi doc. 14997/03). Da allora, tale clausola è stata inserita negli accordi tra l'Unione europea e quasi cento paesi.

Come membri responsabili della comunità internazionale, l'Unione europea e la Repubblica di Serbia ribadiscono il loro totale impegno ad applicare il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori e a rispettare integralmente i loro obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono Parti.

In questo spirito, e in linea con il suddetto impegno della politica generale dell'UE e della Serbia nei confronti del principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, le Parti hanno deciso di inserire nell'articolo 3 del presente accordo la clausola sulle armi di distruzione di massa stabilita dal Consiglio dell'UE.

### **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 32**

Scopo delle misure di cui all'articolo 32 è monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un'ulteriore trasformazione e impedire l'eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero.

Questo articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale.

### **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75**

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale<sup>105</sup>.

### **DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI**

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Serbia, la Comunità e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

- in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea<sup>106</sup>, si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2.

---

<sup>105</sup> GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

<sup>106</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).